

## **TI\_GERICHTE 17.2014.174 vom 26. Januar 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-01-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2014.174](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.174)

FR: TI\_GERICHTE 17.2014.174 du 26 janvier 2016

IT: TI\_GERICHTE 17.2014.174 del 26 gennaio 2016

### **Erwägungen**

#### **E. 26**

gennaio 2016/cv In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale composta dai giudici: Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio segretario: Ugo Peer, vicecancelliere nell'ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico sedente per statuire nella procedura d'appello avviata con annunci 3 giugno 2014 confermato con dichiarazione d'appello 5 settembre 2014 presentata da AP 1 rappr. dall' DI 1 dall'avv. DI 1 e 6 giugno 2014 confermato con dichiarazione di appello

#### **E. 29**

Il 30 gennaio 2013 la \_\_\_\_\_ ha inoltrato una domanda di costruzione volta al cambiamento di destinazione d'uso di alcuni locali, in particolare per convertire 7 camere del motel in locali per l'esercizio della prostituzione. Con lettera 5 febbraio 2013 il Municipio di \_\_\_\_\_ ha comunicato a \_\_\_\_\_ di non avere obiezioni a che si continuasse l'esercizio del postribolo negli spazi privati del \_\_\_\_\_, riservato il conseguimento da parte delle ragazze di regolare permesso per l'esercizio della prostituzione, così come l'esito della procedura edilizia riguardante la domanda di costruzione a posteriori presentata dalla società per cambio di destinazione (doc. dib. 9.2., doc. 12, all. 16, in TPC inc. 72.2014.32/70).

#### **E. 30**

Il 20 febbraio 2013 il PG, su segnalazione della Polizia cantonale (TESEU) del 15 febbraio 2013 che evidenziava come la struttura continuasse ad essere utilizzata quale postribolo nonostante non vi fosse una licenza edilizia per tale destinazione, scriveva al Municipio di \_\_\_\_\_ quanto segue: “ (...) conformemente all'art. 195 CPP, vi chiedo formalmente la trasmissione di un rapporto scritto onde identificare eventuali responsabilità penali per titolo di promovimento della prostituzione (art. 195 CP) e esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP). Costato infatti il mancato intervento, da parte dell'Autorità comunale (malgrado le ripetute segnalazioni delle Autorità cantonali) ai fini dell'immediata cessazione dell'attività di prostituzione svolta presso il \_\_\_\_\_. Prendo inoltre atto che, in data 28.12.2012, è stata conclusa una convenzione (suscettibile di configurare gli estremi dell'art. 195 CP) a garanzia dell'incasso dell'imposta comunale, come peraltro avevo già segnalato all'IAS e alla Direzione delle Contribuzioni nella lettera che vi allego per conoscenza. Vi invito pertanto a procedere immediatamente con i provvedimenti necessari alla cessazione dell'attività illecita di prostituzione e a comunicarmi le vostre osservazioni in merito alle procedure adottate e al nominativo dei loro responsabili.” (lettera 20.02.2013 PG PG 1, doc. dib. 9.2., doc. 12, in TPC inc. 72.2014.32/70). Dando seguito a tale comunicazione, il 25 febbraio 2013 il Municipio di \_\_\_\_\_ ha revocato con effetto

immediato la convenzione 24 dicembre 2012 stipulata con la \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ (revoca 25.02.2013 Municipio di \_\_\_\_\_, AI 41 all. 3 in MP inc. 2013.8476). Sempre il 25 febbraio 2013 il Municipio di \_\_\_\_\_ ha ordinato alla \_\_\_\_\_ e alla \_\_\_\_\_ di far cessare immediatamente l'attività di prostituzione presso il motel.

### **E. 31**

Vista l'inosservanza del suo ordine, con decisione 18 aprile 2013 il Municipio di \_\_\_\_\_ ha impartito un termine di diffida e, in seguito, ha ordinato alla polizia cantonale di apporre i sigilli agli "spazi privati" dell'edificio, nei quali proseguiva il meretricio. Le società sono insorte contro entrambe queste ultime decisioni al Consiglio di Stato (decisione 29.07.2013 Municipio di \_\_\_\_\_, doc. dib. 9.2., doc. 14, in TPC inc. 72.2014.32/70). Con decisioni 4 giugno 2013 il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi delle società sia contro l'ordine di cessazione dell'attività di prostituzione sia contro l'ordine di apposizione dei sigilli. Le due società hanno, quindi, adito il Tribunale cantonale amministrativo. Il gravame è, tuttora, pendente.

### **E. 32**

Vista l'opposizione formalizzata il 16 maggio 2013 dal Dipartimento del territorio alla domanda di costruzione 30 gennaio 2013 presentata da \_\_\_\_\_ volta al cambiamento parziale della destinazione d'uso di alcuni locali del \_\_\_\_\_ in esercizio della prostituzione, il 23 maggio 2013 il Municipio di \_\_\_\_\_ ha respinto anche la domanda di costruzione inoltrata il 30 gennaio 2013 da \_\_\_\_\_. Questo diniego è stato impugnato al Consiglio di Stato il 12 giugno 2013 (decisione 29.07.2013 Municipio di \_\_\_\_\_, doc. dib. 9.2., doc. 17, in TPC inc. 72.2014.32/70).

### **E. 33**

Il 17 luglio 2013 la Sezione degli enti locali ha ordinato al Municipio di dar seguito, da subito e senza indugio, alle indicazioni impartite dai Servizi generali del Dipartimento del territorio volte a fare cessare immediatamente l'esercizio della prostituzione all'interno del \_\_\_\_\_. Sempre il 17 luglio 2013, visto il perdurare dell'attività di prostituzione presso il \_\_\_\_\_, il Municipio ha diffidato le società, impartendo un termine scadente il 28 luglio 2013 per far cessare l'attività del meretricio anche negli altri locali della struttura per cui, nel frattempo, era stata depositata la patente di esercizio pubblico. Il 29 luglio 2013, il Municipio di \_\_\_\_\_ è stato informato dalla Polizia cantonale che le società non avevano dato seguito all'ordine loro impartito il 17 luglio 2013. Il giorno stesso, l'esecutivo ha disposto, con risoluzione (n. 13658) immediatamente esecutiva, che la Polizia cantonale procedesse all'apposizione dei sigilli a tutti i locali del \_\_\_\_\_ (decisione 29.07.2013 Municipio di \_\_\_\_\_, doc. dib. 9.2., doc. 14, in TPC inc. 72.2014.32/70).

### **E. 34**

Il 5 agosto 2013, mentre era pendente il suddetto ricorso 12 giugno 2013 al Consiglio di Stato, AP 1 ha incontrato il Consigliere di Stato PI 1, presso l'ufficio di quest'ultimo, alla presenza di ABB, di ABC1, di QE 1 e di CCC1, incontro di cui si dirà in seguito. incontro del 2010 di AP 1 con i funzionari dirigenti del DT

### **E. 35**

In estrema sintesi, la tesi principe di AP 1 è che lui "è nel giusto" poiché, nel corso di un incontro avvenuto a fine settembre 2010, QE 1 e CCC1 gli avevano assicurato che avrebbe potuto fare esercitare la prostituzione nello spazio ubicato al piano superiore del

\_\_\_\_\_ allora adibito ad abitazione privata. “ (...) c’era stata una riunione (...) e meglio al 28.09.2010 con presenti: QE 1, CCC1, io, \_\_\_\_\_ (amico del QE 1 che si era occupato di alcune pratiche tecniche) e l’avv. \_\_\_\_\_ (amministratore della società proprietaria del \_\_\_\_\_). In quell’occasione, QE 1 e CCC1 hanno autorizzato verbalmente l’attuazione di un appartamento al primo piano del \_\_\_\_\_ che io avevo già fatto allestire con saune, docce, idromassaggi, specchi, letti rotondi ecc (quindi chiaramente finalizzato alla prostituzione), per poi rimangiarsi la parola in seguito. (...) Sulla base di quell’autorizzazione verbale di cui ho detto sopra da parte di QE 1 e CCC1, io ho sempre ritenuto di essere sempre nella legalità” (verbale PP 08.10.2013 AP 1, pag. 2 e 4, AI 11 in MP inc. 2013.8476) L’avv. \_\_\_\_\_, già amministratore unico della M\_\_\_\_\_ e già consulente legale di AP 1, ha confermato che, nel 2010, effettivamente c’è stato un incontro per discutere della situazione del \_\_\_\_\_ dal profilo edificatorio e che, durante quell’incontro, CCC1 suggerì di riformulare la domanda di costruzione prevedendo, in particolare, la creazione di spazi privati in cui sarebbe stato possibile esercitare la prostituzione: “ È avvenuto se ben ricordo, a fine settembre / inizio ottobre 2010 su iniziativa del AP 1 per il tramite di \_\_\_\_\_. Ha avuto luogo nello stabile \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ con presenti: io, AP 1, \_\_\_\_\_, QE 1 e l’ing. CCC1. In sostanza la tematica verteva sul chiarire la problematica della domanda di costruzione in sanatoria (...). Soprattutto il QE 1, alla luce della recente decisione del CdS, sosteneva la complessità della materia per i fuori zona nel senso che il cambiamento eventuale di prassi fino a quel momento applicata, implicava semmai una decisione politica da parte del CdS visto che vi erano coinvolte anche diverse altre realtà di postriboli nel Cantone. In seguito aggiunse che, anche se ci fosse stata una tale decisione politica del Cantone, avrebbe implicato l’avallo di Berna. Lo scopo essenziale di quell’incontro, da parte della \_\_\_\_\_ che io rappresentavo e di AP 1, era di capire come muoversi per poter ottenere questa licenza in sanatoria e quindi iniziare al più presto l’attività che per quanto io ne so non era ancora in atto come postribolo. In pratica la soluzione venne indicata da CCC1 nel senso di riformulare la domanda di costruzione ritornando alla precedente situazione di \_\_\_\_\_ per poi prevedere la creazione di spazi privati (un appartamento al primo piano e 4 camere) dove sarebbe stato possibile praticare la prostituzione. Sempre il CCC1 ricordo che aggiunse di cominciare con questi limitati - spazi per la prostituzione per poi eventualmente estenderli anche al resto della ventina di camere del motel. Ricordo che AP 1 è stato d’accordo di limitare a quel momento lo spazio da trasformare al solo appartamento e 4 camere. Questa soluzione suggerita da CCC1 è da inserire nel discorso legato alla legge sugli esercizi pubblici e in pratica suggeriva di scorporare la parte esercizio pubblico da quella invece semplicemente privata dove in sostanza si poteva "fare quello che si vuole". Il problema per CCC1 era quello di evitare l’intervento della legislazione sugli esercizi pubblici per via dell’adescamento e della concomitante struttura di prostituzione. Ci siamo lasciati abbastanza soddisfatti da parte nostra, avviando tutte le pratiche secondo queste indicazioni.” ( verbale PP 17.10.2013 \_\_\_\_\_, pag. 3-4, AI 45 in MP inc. 2013.8476) L’avv. \_\_\_\_\_ ha, poi, precisato che, effettivamente, la licenza venne concessa - il 18 novembre 2010 come risulta dal consid. 26 - così come indicato da CCC1: “ In seguito la licenza è poi stata concessa a dicembre 2010 per "appartamento e 4 camere" senza precisare nulla relativamente allo scopo d’uso di questi locali, ben sapendo sia noi che questi funzionari del DT che sarebbero stati adibiti all’esercizio della prostituzione. Si è quindi andati avanti con l’attività di prostituzione in questi locali fino a quando lo scritto del PG di inizio 2013 ha scambussolato tutto con il conseguente ordine del Municipio di \_\_\_\_\_

di cessazione immediata dell'attività e poi ancora di chiusura di tutta la struttura” (verbale PP 17.10.2013 \_\_\_\_\_, pag. 3-4, AI 45 in MP inc. 2013.8476). CCC1, capo dell’Ufficio domande di costruzione presso il Dipartimento del territorio, ha, invece, negato che, durante quell’incontro, lui abbia suggerito alcunché a AP 1: “ (...) L'incontro (...) era finalizzato a discutere di questo nostro parere negativo poiché avevamo chiaramente intuito che dietro al paravento della finalità di “affittacamere” vi fosse in realtà l’esercizio della prostituzione che comportava quindi un cambiamento di destinazione in postribolo, vietato fino a quel momento dalla prassi e dalle disposizioni vigenti. Noi abbiamo ribadito la nostra posizione negativa per i motivi appena detti e se ben ricordo, loro invece insistevano per ottenerla ribadendo la loro posizione che invece si potesse concedere (...) . Non c’è stata nessuna discussione su un’eventuale soluzione conciliativa o alternativa anche perché per noi era chiara la giurisprudenza del CdS che si era già espresso in un altro caso negando la possibilità di aprire un postribolo in fuori zona. Ricordo che da quell'incontro ognuno è rimasto sulle sue posizioni senza concordare nulla di particolare” (verbale PP 17.10.2013 CCC1, pag. 2-3, AI 46 in MP inc. 2013.8476). \_\_\_\_\_, già funzionario presso l’amministrazione cantonale preposto a trattare domande di costruzione fuori zona edificabile, ha detto di non ricordare dell’incontro negli Uffici del Palazzo \_\_\_\_\_ ma di ricordare, invece, un sopralluogo presso il \_\_\_\_\_ cui parteciparono, tra l’altro, AP 1, QE 1 e CCC1. Su quanto dissero i due funzionari, le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ agli inquirenti - pur se venate di evidente reticenza - confermano quelle rese da AP 1 e dall’avv. \_\_\_\_\_. Egli ha, infatti, pur se a fatica, ammesso che in quell’incontro “ si era discusso ” e “ si era deciso ” di fare “ un’area privata zona fitness ” per “ possibile utilizzo (...) per l’attività di prostituzione ”. “ Se ben ricordo vi era stato un sopralluogo, nell’autunno 2010, presso l’hotel \_\_\_\_\_ con l’Avv. QE 1 e l’Ing. CCC1 (capo ufficio domande di costruzioni). (...) In quell’occasione si era discusso della situazione e si era deciso di inoltrare una variante relativa alla creazione di un’area privata zona fitness al piano superiore rispetto al bar. Per area privata zona fitness immagino che potesse essere usata a scopo privato. È possibile che in un discorso generale sia uscita l’eventualità di creare questa zona fitness per utilizzo da parte delle ragazze per l’attività di prostituzione. Ritengo che questa discussione sia stata recepita da tutti o meglio che lo scopo era quello di creare un’area per esercitare la prostituzione.” (verbale PS 16.10.2013 \_\_\_\_\_, pag. 2, AI 42 in MP inc. 2013.8476). Va, per completezza, detto che \_\_\_\_\_ - a differenza di quel che, invece, come vedremo, diceva a AP 1 - disse agli inquirenti che almeno uno dei due funzionari aveva detto che “non si poteva edificare” per la prostituzione. “ Qualcuno dei due funzionari dello Stato, forse entrambi, avevano sostenuto che non si poteva edificare per quello scopo.” (verbale PS 16.10.2013 \_\_\_\_\_, pag. 2, AI 42 in MP inc. 2013.8476). Da parte sua, QE 1 ha confermato alla polizia che, effettivamente, nel 2010, c’era stato un incontro con AP 1, CCC1, \_\_\_\_\_ e l’avv. \_\_\_\_\_ (verbale PS 25.10.2013 QE 1, pag. 3, AI 64 in MP inc. 2013.8476). Nulla gli è, però, stato chiesto sul contenuto e i risultati di quell’incontro. Semplicemente, alla polizia egli ha detto di essersi sempre conformato alla prassi del Consiglio di Stato e di non avere mai suggerito di utilizzare spazi privati per l’esercizio della prostituzione: “ Posso confermare che mi sono sempre attenuto alla prassi precitata. Io non ho mai dato un suggerimento in questo senso sulla parte privata anche perché esercitare la prostituzione o qualsiasi altra attività all’interno dell’appartamento privato comporta la necessità di un’ulteriore domanda di costruzione che viene esaminata con i parametri di cui sopra e che non potevo preavvisare positivamente” (verbale PS 25.10.2013 QE 1, pag. 4-5, AI 64 in MP inc. 2013.8476).

### **E. 36**

Va detto che AP 1 ha parlato di questo incontro anche all'avv. \_\_\_\_\_ (da lui incaricato nel 2012 di allestire un parere giuridico sulla possibilità di trasformare uno stabile commerciale ubicato fuori zona edificabile in uno stabilimento parzialmente dedicato all'esercizio della prostituzione). Questi, interrogato dagli inquirenti, ha aggiunto di avere invitato il suo cliente a non avere troppe aspettative potendo le rassicurazioni degli alti funzionari essere frutto di un loro errore, considerata l'incerta applicazione del diritto da parte delle preposte autorità: "Premetto che AP 1 sosteneva che gli era stata data verbalmente da QE 1 e da CCC1 (alti funzionari del DT) una promessa o assicurazione che potesse fare esercitare la prostituzione nello spazio al piano superiore del \_\_\_\_\_ allora adibito ad abitazione privata che era stato trasformato in camere e dove, per quanto io ho saputo, la prostituzione era già in atto. Io ho cercato di spiegargli che questa sua "convinzione o deduzione" era forse frutto di un equivoco legato, a mio parere, al fatto che nell'ambito dell'ufficio che gestisce i permessi per gli esercizi pubblici ed in particolare nella persona dell'avv. \_\_\_\_\_, si tendeva a considerare questi spazi di esercizio della prostituzione non soggiacenti alla normativa sugli esercizi pubblici. (...) Devo dire che sul piano prettamente giuridico mi è sembrato che ci fosse parecchia confusione e non ci fossero delle chiare indicazioni anche da parte dell'ufficio statale preposto" (verbale PP 03.12.2013 \_\_\_\_\_, pag. 2-3, AI 127 in MP inc. 2013.8476).

### **E. 37**

La questione a sapere se, effettivamente, nel corso dell'incontro di fine settembre 2010, i funzionari (o, almeno, CCC1) suggerirono a AP 1 di procedere nel senso da questi indicato può essere lasciata indecisa. Certo è che le affermazioni di AP 1 sono confortate da quelle dell'avv. \_\_\_\_\_ e da quelle (pur se reticenti) di \_\_\_\_\_. Inoltre, esse sembrano essere comprovate anche dal fatto che, il 3 novembre 2010, il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente il rilascio della licenza edilizia volta, tra l'altro, a creare al primo piano un appartamento composto da 8 locali, 6 dei quali muniti di doccia e vasca da bagno ma senza cucina (AI 55 all. 1 in MP inc. 2013.8476). Pur se nella licenza preavvisata favorevolmente non si faceva cenno alla prostituzione, è anche vero che era perfettamente noto ai due funzionari dirigenti che il \_\_\_\_\_ era usato a tale scopo e che era per ottenere la possibilità di continuare tale attività che AP 1 presentava le sue richieste. Detto, poi, che dagli atti risulta che quello che veniva definito "un appartamento" era già arredato con saune, docce, idromassaggi, specchi, letti rotondi ecc. e che i funzionari lo avevano visto e considerato che soltanto uno sprovveduto poteva, in queste condizioni, pensare che la richiesta avesse davvero per oggetto un appartamento da utilizzare quale residenza privata, la tesi di AP 1 sembra avere una buona consistenza. cosa fa AP 1 dopo aver saputo che la situazione stava precipitando

### **E. 38**

Tornando alla primavera del 2013, si ha un AP 1 che diventa sempre più cosciente - in particolare dopo l'intervento del PG e il preavviso negativo del DT - che la situazione stava precipitando, nel senso che il suo investimento era messo seriamente in forse. Egli ha, così, strenuamente cercato, in particolare fra gli esponenti del partito di maggioranza relativa, appoggi politici che gli permettessero di continuare con l'esercizio del postribolo. Con questo scopo, egli ha incontrato una serie di persone - fra cui alcuni personaggi politici di spicco che egli credeva avrebbero potuto aiutarlo - ed ha, evidentemente per maggiore garanzia, provveduto (diligentemente ma clandestinamente) a registrare, con l'ausilio del

proprio smartphone, le conversazioni avvenute in tali occasioni. Di seguito, si citano gli stralci più eloquenti. a. Alle ore 14.43 del 22 maggio 2013 - cioè, dopo avere saputo del preavviso negativo del DT (datato 16.5.2013) - AP 1 ha incontrato \_\_\_\_\_ nell'ufficio di quest'ultimo. Dal colloquio fra i due si evince che \_\_\_\_\_ la sera successiva avrebbe dovuto incontrare il Consigliere di Stato PI 1 per parlargli del caso di AP 1. \_\_\_\_\_ disillude, tuttavia, da subito il suo interlocutore: "però la mia impressione è che siamo fregati, perché è fuori zona (...) perché io ero convinto che fuori zona erano solo quelli che ti avevano sigillato (...) da quello che mi hai detto non ho capito (...) è troppo tardi (...) ti sei fidato del \_\_\_\_\_". AP 1 gli oppone l'assicurazione ricevuta: "QE 1 e CCC1 avevano già autorizzato l'appartamento privato due anni e mezzo fa (...) quando abbiamo presentato questa domanda è venuto il QE 1 a guardarla, è venuto lì lui e il \_\_\_\_\_ e ha detto sì sì va bene, sette camere va bene, l'appartamento privato quello no perché non è commerciale ma le camere sono commerciali". \_\_\_\_\_ si riserva di esaminare meglio la pratica e ribadisce che la discuterà l'indomani con PI 1 anche se - aggiunge - quest'ultimo gli obietterà di avere trovato "la cosa cucinata". Ripete, poi, che deve leggere gli atti e che ne discuterà anche con il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato o con l'allora capo avv. \_\_\_\_\_. Dopo discussione sull'efficacia delle possibili vie da seguire, AP 1 dice a \_\_\_\_\_ che "adesso è stata mandata dentro la domanda di costruzione come asilanti tanto per provocare vediamo, se ha le gambe". I due interlocutori si accommiatano, con l'impegno di \_\_\_\_\_ di ricontattare AP 1 dopo aver discusso della questione con il consigliere PI 1 (AI 20, registrazione 20130522 144345 in MP inc. 2013.6832). b. Sempre il 22 maggio 2013, alle ore 16.06, AP 1 ha incontrato in un bar una persona (presumibilmente \_\_\_\_\_). I due parlano del diniego della licenza con AP 1 che attribuisce la responsabilità a QE 1 e l'altro che, invece, sostiene che il tutto è piuttosto riconducibile ai funzionari CCC1 e \_\_\_\_\_. Quel che qui interessa di quella conversazione è che, al suggerimento di impugnare il diniego della licenza, AP 1 risponde che un ricorso non servirebbe a nulla: "ho capito ma cosa centra il Consiglio di Stato ... è normale che la rigetta tutta ... lo sai già l'orientamento". I due parlano, poi, di altro e, da ultimo, AP 1 accenna alla nota "assicurazione" non ossequiata dai due funzionari e dice di volerli denunciare ("io vorrei denunciare il QE 1 e l'altro", "voglio denunciarli tutti e due") e chiede all'interlocutore di scrivere due righe su quanto detto dai due funzionari. (AI 20, registrazione 20130522 160658 in MP inc. 2013.6832) c. Alle ore 09.09 del 24 maggio 2013 - cioè, il giorno dopo il rifiuto della licenza edilizia per cambiamento di destinazione - AP 1 ha incontrato in un bar ABB con cui doveva, poi, recarsi nell'ufficio di PI 1. Nel bar, AP 1 racconta la "storia pianificatoria/edilizia" del \_\_\_\_\_, dice che le autorità dovrebbero far chiudere il grotto \_\_\_\_\_ che è "abusivo" e che nella questione c'è lo zampino del PG che è intervenuto contro il \_\_\_\_\_ per difendere interessi di altri. I due si spostano, poi, nell'ufficio del Consigliere di Stato PI 1. Con lui viene brevemente discussa la problematica edilizia. PI 1 dice di avere già parlato della questione con \_\_\_\_\_ e con i suoi collaboratori ma rimane sul vago: dice che CCC1 "non mi ha più fatto sapere niente" se non che c'è "una via da seguire". Si scopre poi - dalla voce di una collaboratrice che riferisce di quanto appena dettato da CCC1 al telefono - che la via di cui PI 1 parla è quella del ricorso. Il Consigliere di Stato si impegna, comunque, a contattare nuovamente, il giorno stesso, CCC1 per poi riferire, entro il successivo lunedì, ad \_\_\_\_\_: "perché ancora ieri ne abbiamo parlato con l'\_\_\_\_\_". PI 1 aggiunge di non essere responsabile del preavviso negativo: "noi non l'abbiamo fermata perché per me andava bene". AP 1 reagisce, immediatamente, proponendo di inoltrare una nuova domanda

di costruzione: “perché se per il direttore va bene per quelli sotto va meglio ancora”. Ma il Consigliere di Stato frena lo slancio di AP 1 invitandolo ad attendere le più ampie informazioni che intende dargli “ in serata o al massimo domani ” e, poi, lo invita a, comunque, fare ricorso: “allora faccia ricorso che dopo ne riparliamo di nuovo”. (AI 20, registrazione 20130524 090932 in MP inc. 2013.6832). d. Sempre il 24 maggio 2013, nel tardo pomeriggio (alle ore 18.11), AP 1 si è recato nuovamente nell’ufficio di \_\_\_\_\_.

L’incontro tra i due dura più di un’ora. Dopo avere detto di essere stato ricevuto quella stessa mattina da PI 1, AP 1 ribadisce la sua tesi secondo cui era stato proprio CCC1 a suggerirgli di trasformare una parte del motel in un appartamento privato dove far esercitare la prostituzione. Parla di un incontro con l’avv. \_\_\_\_\_ con cui ha discusso l’ipotesi di una causa civile contro lo Stato in cui citare, oltre a QE 1 e CCC1, anche il PG PG 1.

\_\_\_\_\_ sembra perplesso e, a AP 1 che gli chiede “ cosa devo fare con questi due funzionari ”, risponde: “ Adesso lascia lì... ricorri, manda dentro tutte le domande che vuoi, tanto ormai non è che ... gli architetti costano meno degli avvocati” AP 1 chiede a \_\_\_\_\_ di intervenire. Questi risponde chiedendogli, a sua volta, che cosa PI 1 gli aveva detto al mattino. AP 1 risponde che, in buona sostanza, PI 1 gli aveva dato un menavia dicendogli che avrebbe potuto ricorrere: “ Eh beh ..., grazie, volevo dirgli, come è gentile ...” \_\_\_\_\_ suggerisce a AP 1 di impugnare la decisione municipale di diniego della licenza, quanto meno per prendere tempo poiché: “ al minimo minimo ci mettono tre mesi (...) io col \_\_\_\_\_ posso dire lassal lì, lassigal lì al to sücesor”. Dopo circa mezz’ora – in cui discutono, con digressioni varie, sulle responsabilità dei funzionari nella vicenda del \_\_\_\_\_ e su cosa fare per proseguire a gestire il motel come postribolo – i due interlocutori scandagliano la possibilità di far fruttare l’immobile destinandolo a centro per rifugiati: “ mettiamo gli asilanti. Se a voi sta bene, se ai politici sta bene ...” Visto che, secondo AP 1, la proposta avrebbe migliori chances di essere accolta se a farla fosse un politico piuttosto che un semplice cittadino come lui, \_\_\_\_\_ si impegna a parlarne con \_\_\_\_\_. La discussione sulla “questione asilanti” si conclude con AP 1 che chiede a \_\_\_\_\_ che la Lega dei Ticinesi sostenga la sua richiesta: “ però io voglio l’appoggio politico... l’appoggio vostro” \_\_\_\_\_ gli risponde che un appoggio politico non è necessario poiché, in realtà, le autorità che si occupano della questione non hanno possibilità di scelta: “ non è l’appoggio politico, secondo me non hanno alternative” AP 1 insiste sulla richiesta d’appoggio dicendo ad un \_\_\_\_\_ definito “perplesso” dai primi giudici (sentenza impugnata, consid. 3.1.2., pag. 25), di essere disponibile, in contropartita, a finanziare (anche con una percentuale del guadagno) il partito o il giornale del partito: “ una parte li do al giornale (...) nella legalità è possibile che si fa la donazione al partito o al giornale? (...) Se volete anche il 50%, va bene (...) ma ti devi impegnare” (AI 20, registrazione 20130524 181104 in MP inc. 2013.6832) e. Tre giorni dopo, alle ore 17.45 del 27 maggio 2013, AP 1 ha incontrato, in un bar, ABB e PI 1. L’incontro - che dura 15 minuti - inizia con AP 1 e ABB che dicono a PI 1 che, ad eccezione dell’Ufficio domande di costruzione, tutte le altre autorità hanno dato preavviso favorevole alla domanda di licenza edilizia presentata dal \_\_\_\_\_. AP 1 riprende il suo leitmotiv: “ QE 1 e CCC1 hanno autorizzato nel 2010 l’appartamento privato per esercitare la prostituzione e ci sono testimoni che lo possono dichiarare”, ed aggiunge che intende chiedere di fare alloggiare al \_\_\_\_\_ gli asilanti. PI 1 risponde “ e mandala ” e promette che si occuperà della pratica edilizia: “ la prendo in mano domani (...) gli dico di farmi dare una risposta entro una settimana (...) perché gli dico adesso noi gli abbiamo detto di no, ma io qua vedo tutti i preavvisi favorevoli”. AP 1 suggerisce a PI 1 di ricordare ai due funzionari l’autorizzazione

data verbalmente nel 2010: “ poi lei deve dire: mi risulta che avete autorizzato due anni e mezzo fa, ottobre del 2010, nell’incontro nell’Ufficio domande di costruzioni ... avete autorizzato l’appartamento per la prostituzione e l’idea è venuta proprio dal CCC1”. A AP 1, che insiste sull’assicurazione verbale avuta dai funzionari, PI 1 risponde impegnandosi a dargli una risposta entro 10 giorni. Allontanatosi PI 1, ABB dice a AP 1 di un’iniziativa che intende avviare e della necessità di trovare finanziamenti. AP 1 si impegna a fare recapitare a ABB fr. 5'000.- e, dopo avergli chiesto di insistere “ perché è importante la situazione ”, rievoca ancora una volta l’incontro del 2010. (AI 20, registrazione 20130527 174533 in MP inc. 2013.6832) f. Il 31 maggio 2013 (con inizio alle ore 15.53), AP 1 ha incontrato l’avv. \_\_\_\_\_ cui ha insistentemente chiesto di scrivere “ due righe riguardo all’incontro che abbiamo fatto nel 2010 ”, righe che intende utilizzare “ in sede di Pretura, responsabilità civile contro i funzionari dello Stato ”. Gli dice, inoltre, di aver saputo da \_\_\_\_\_ - a sua volta informato da QE 1 - che PI 1 “ ha fatto fuori un incontro ”, di avere scritto a tutte le autorità (“ ho scritto anche alla \_\_\_\_\_ ”) e di voler perseverare: “ io non mollo, non mollo, non mollo, non mollo perché, non mollo perché non ho paura di mollare, non mollo e vado avanti nella mia strada”. Dalla registrazione si evince, poi, che l’avv. \_\_\_\_\_, in parte sotto dettatura di AP 1, scrive di suo pugno la seguente dichiarazione che deve, poi, essere sottoscritta anche da \_\_\_\_\_: “ Dichiariamo di aver presenziato ad un incontro durante il mese di settembre/ottobre 2010 presso l’Ufficio delle domande di costruzione, via \_\_\_\_\_ a Bellinzona, per la problematica connessa alla licenza edilizia per il \_\_\_\_\_. All’incontro erano presenti l’avv. QE 1, CCC1, AP 1. Dopo discussione l’ingegnere CCC1 ha suggerito che, per uscire dalla situazione di stallo venutasi a creare, per riunire la patente che era stata suddivisa dallo stesso Ufficio, l’appartamento posto al primo piano dello stabile veniva destinato ed autorizzato all’uso per l’esercizio della prostituzione. Tale soluzione è stata condivisa dai signori CCC1 e QE 1.” L’avv. \_\_\_\_\_ chiede a AP 1 chiarimenti su quel che lui intende fare di tale dichiarazione (“ ma lei la vuole utilizzare solo per la questione di responsabilità o c’è un altro fine? ”). AP 1 nega di avere altri fini (“ altro fine non ce n’è ”) e aggiunge: “ Le dirò di più che c’è già una registrazione del colloquio di quel giorno”. (AI 20, registrazione 20130531 155325 in MP inc. 2013.6832) g. Il 9 luglio 2013 (inizio: ore 11.03) AP 1 incontra, in un esercizio pubblico, \_\_\_\_\_ cui chiede nuovamente le “due righe” sul noto incontro e gli dice che la domanda di licenza edilizia relativa al \_\_\_\_\_ è stata respinta. \_\_\_\_\_ gli chiede se non conviene aspettare l’esito del ricorso al Consiglio di Stato ma AP 1 risponde di no poiché “ sono tutti d’accordo ”. \_\_\_\_\_ ritorna alla carica dicendo che, invece, fa ben sperare il fatto che PI 1 abbia parlato della questione a livello di direzione. Propone di chiedere a QE 1 come evolve la pratica e aggiunge: “ PI 1 è favorevole a darli in quei posti lì, perché se non li diamo nei posti fuori zona dove non danno fastidio, dove li diamo? In centro a Lugano o li lasciamo andare in tutti gli appartamenti che è molto peggio ... parole di PI 1”. AP 1 dice di avere chiesto di alloggiare gli asilanti al \_\_\_\_\_ e di voler anche presentare una domanda affinché i disabili possano andare a prostitute presso la sua struttura: “ siamo al ricorso al Consiglio di Stato, in più abbiamo dentro la domanda asilanti che il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha già risposto “no, grazie, non abbiamo bisogno”, la domanda però è dentro e poi adesso ne metto un’altra perché ci ho le camere come disabili, ce ne va dentro un’altra di domanda di costruzione, adesso, è possibile che fra oggi e domani la mando dentro (...) Un’altra però col cambio di destinazione di una di ex \_\_\_\_\_ cioè la 22, e la uso per i disabili per l’esercizio della prostituzione, ne faccio 6 di là e una la prendo qua (...) in Ticino non c’è un posto dove i disabili possono andare a

scopare.” (AI 20, registrazione 20130709 110341 in MP inc. 2013.6832) h. Ad inizio pomeriggio dell’11 luglio 2013, AP 1 incontra una persona (verosimilmente un avvocato) per valutare l’opportunità di avviare un’azione di risarcimento contro lo Stato. A AP 1 che gli parla dell’ormai nota assicurazione verbale poi disattesa, l’interlocutore risponde scoraggiandolo dai suoi propositi poiché “ in caso di decisione amministrativa o giudiziaria, l’ente pubblico risponde del danno cagionato solo per grave violazione di un dovere primordiale”. AP 1 ripercorre i fatti. L’interlocutore chiede documentazione per valutare le possibilità di esito positivo di un’eventuale causa dicendo, tuttavia, a AP 1 “ non si aspetti tanto da me”. (AI 20, registrazione 20130711 145050 in MP inc. 2013.6832) i. Il 15 luglio 2013, AP 1 incontra nuovamente (alle ore 19.45) \_\_\_\_\_ cui ribadisce la richiesta delle “due righe” . \_\_\_\_\_, dopo essersi impegnato a inviargli per e-mail le due righe richieste, continua dicendo che “ la cosa si sblocca ” e che il problema sta nel fatto che: “ loro stanno applicando rigidamente la legge federale sui fuori zona edificabile ... nel senso di non lasciar fare i postriboli in quanto implicano immissioni immorali”. \_\_\_\_\_ dice a AP 1 che “ adesso hanno chiesto un parere a Berna ” e che “ sembra che Berna addirittura voglia esprimersi favorevolmente, quindi ci sono notevoli chances che da Berna arrivi un parere favorevole e, a quel momento lì, devono applicarlo”. AP 1 manifesta scetticismo: “ se sono andati a Berna c’è la gabola dietro, secondo me, perché non l’autorizzano. Il QE 1 sta facendo di tutto per non darla”. (AI 20, registrazione 20130715 194558 in MP inc. 2013.6832). l. Nella notte del 27 luglio 2013 (alle ore 01.10), AP 1 ha incontrato \_\_\_\_\_ (i due si sono parlati nell’abitacolo di un’autovettura) che gli dice di avere avuto una soffiata da una persona attendibile sull’imminente intervento della Polizia al \_\_\_\_\_: “ sto per darti una bruttissima notizia (...) io so da fonte fede degna che questi verranno a rompere i coglioni, sigillare tutto, a partire da settimana prossima tutto è buono ... quindi devi trovare una strategia per non avere problemi”. Venturelli suggerisce di giocare d’anticipo e di chiudere per un paio di settimane il \_\_\_\_\_: “ chiuderlo... per un paio di settimane per vacanza. Li destabilizzi. Perché loro per fare un intervento di chiusura c’hanno bisogno di una marea di uomini. Se tu glielo sposti ...” AP 1 risponde: “ ne vedrai di belle ne vedrai, speriamo che vengano a mettere i sigilli”. Poi si lamenta che almeno una quindicina di “ ragazze nostre ” sono passate all’\_\_\_\_\_ ma dice che, adesso, lui ne ha di nuove. \_\_\_\_\_ ripete di essere abbastanza certo dell’imminente intervento della Polizia e AP 1 gli conferma che, in effetti, il Municipio ha dato alla struttura quale termine ultimo per regolarizzarsi il 28 luglio e aggiunge: “ si devono assumere le loro responsabilità (...) il danno è grande (...) speriamo che vengano, era ora che venivano (...) il Municipio deve dare l’ordine alla polizia di andare a chiudere il locale”. \_\_\_\_\_ critica l’agire degli inquirenti asserendo che “ il PG ha fatto una figura... con la sua strategia di chiudiamo tutto ” e che “ ha interesse a tirare i remi in barca”. (AI 20, registrazione 20130727 011008 in MP inc. 2013.6832). m. Alle ore 16.56 del 29 luglio 2013 - due ore e mezza prima della posa dei sigilli da parte della polizia - AP 1 ha telefonato a \_\_\_\_\_ (vicesindaco del Comune di \_\_\_\_\_) lamentandosi del trattamento di favore che, secondo lui, il Municipio riservava al vicino grotto. I due parlano, poi, del diniego della licenza edilizia e \_\_\_\_\_ afferma che “ la fine dei giochi ” è stata decretata dalla lettera del PG al Municipio: “ quando è arrivata la lettera del PG ... AP 1 ... finito il cinema ... il film ... è venuto fuori scritto fine, chiuso, non si dà più niente”. (AI 20, registrazione 20130729 165643 in MP inc. 2013.6832)

Dagli atti risulta, poi, che ABB si è attivato risottoponendo, in un incontro a due, la questione di AP 1 a PI 1 e poi si è prodigato per organizzare la riunione del 5 agosto 2015 (verbale PP 08.10.2013 AP 1, pag. 2, AI 11 in MP inc. 2013.8476). L'insistenza di ABB per organizzare la riunione con l'on. PI 1 è confermata dallo stesso Consigliere di Stato che agli inquirenti ha esposto quanto segue: “ Appena sono entrato in carica come Consigliere di Stato nel mese di maggio 2013, circa una settimana dopo ho cominciato a ricevere delle insistenti telefonate da parte di ABB (...) per affrontare la tematica riguardante la situazione del " \_\_\_\_\_ " che è un noto postribolo di \_\_\_\_\_. Lui chiedeva praticamente un incontro con me ed i miei collaboratori ed il gerente del \_\_\_\_\_, tale AP 1 che a quel tempo io né conoscevo né avevo mai incontrato. Sapendo che la materia era piuttosto complicata sia politicamente che tecnicamente e non ero ancora pronto per affrontarla essendo fresco di entrata in carica, ho temporeggiato per un bel po' di tempo cercando di non farmi mettere sotto pressione da ABB. (...) In pratica c'è stato un primo incontro (forse magari anche due) nel corso del mese di luglio 2013 fra me e ABB (non so se fosse già presente anche AP 1 ma recupererò il dato) durante i quali si è praticamente preparato poi l'incontro più ampio e formale che è avvenuto agli inizi di agosto 2013” (verbale PP 01.10.2013 PI 1, pag. 2-3, AI 3 in MP inc. 2013.8476). Incontro del 5 agosto 2013

#### **E. 40**

Gli accertamenti che seguono sono fondati sulle dichiarazioni - sostanzialmente concordi - di AP 1, PI 1, ABC1, CCC1 e QE 1. Si tratta dei seguenti atti istruttori in MP inc. 2013.8476: - AI 11, 16, 107, 143, 159, 173 (interrogatori di AP 1); - AI 3 (interrogatorio di PI 1); - AI 1, 105, 117 (interrogatori di ABC1); - AI 46 (interrogatorio di CCC1); - AI 64 (interrogatorio di QE 1). Atti ai quali, per AP 1, vanno aggiunti il verbale PP 14.05.2014 (doc. TPC fra 25 e 26 - non numerato - inc. 72.2014.32) nonché l'allegato 2 del verbale del dibattimento di primo grado. prima parte dell'incontro

#### **E. 41**

Risulta dagli atti che quell'incontro ha conosciuto due fasi ben distinte. Durante la prima parte - cui parteciparono, oltre a PI 1, ABC1, AP 1, ABB, QE 1 e CCC1 - venne discussa la situazione del motel dal profilo edilizio con, da un lato, AP 1 che ribadiva la sua tesi dell'assicurazione data e non mantenuta dai due alti funzionari del DT e, dall'altro, i due funzionari (in particolare, QE 1) che contestavano la versione di AP 1 e spiegavano, in estrema sintesi, che il proseguimento dell'attività prostitutiva nel motel sarebbe stato possibile soltanto con un cambiamento di prassi dell'esecutivo che avrebbe richiesto l'avallo federale. Risulta, pure, in modo concorde da tutte le dichiarazioni in atti che, ad un certo punto della discussione, PI 1 - che, come visto, vedeva di buon occhio l'allontanamento dei bordelli dai centri abitati - chiese a QE 1 di “censire” gli edifici commerciali precedenti gli anni '80 e costruiti fuori zona edificabile affinché si avesse un quadro completo della situazione: “ PI 1 in generale ha detto a QE 1 di effettuare uno studio degli edifici commerciali precedenti gli anni '80 e costruiti fuori zona edificabile al fine che si potesse avere una visione d'insieme, evidentemente non solo limitata al caso del \_\_\_\_\_, per poter poi presentare al CdS una proposta che consisteva nel permettere a questo tipo di edifici un cambiamento di destinazione in postribolo” (verbale PP 19.09.2013 ABC1, AI 1, pag. 2-3, in MP inc. 2013.8476). In modo altrettanto concorde risulta dagli atti che, a questo momento, QE 1 e CCC1 sono stati congedati. seconda parte dell'incontro

#### **E. 42**

Risulta, poi, che, dopo la partenza di CCC1 e QE 1 - così come era stato preannunciato, prima dell'incontro, a PI 1 da ABB (verbale PP 01.10.2013 PI 1, AI 3, pag. 2-3 e verbale PP 08.10.2013 AP 1, AI 11, pag. 9 in MP inc. 2013.8476) - il granconsigliere e il gestore del \_\_\_\_\_ hanno mostrato ai loro interlocutori quelle che, in buona sostanza, ritenevano essere le prove del comportamento scorretto di QE 1, in primis, e, in subordine, di CCC1.

a. AP 1 ha sostenuto che l'idea di mostrare al Consigliere di Stato tali prove non fu sua ma di ABB (verbale PP 08.10.2013 AP 1, pag. 11, AI 11 in MP inc. 2013.8476). Al dibattito d'appello, per il tramite del suo patrocinatore avv. DI 1, ha sostenuto che essa venne, pure, avvallata dall'avv. \_\_\_\_\_ cui chiesero consiglio. Questa Corte dubita che fu davvero richiesto all'avv. \_\_\_\_\_ un parere sulla questione. Ne dubita perché (come visto sopra) anche in un'altra occasione AP 1 si è fatto forte di avere agito su suggerimento del suo avvocato di allora e la cosa è stata smentita dagli atti. Non vede, invece, motivi che inducano a ritenere inverosimile la tesi secondo cui l'iniziativa fu di ABB (anche perché sia PI 1 che ABC1 parlano di un ABB che, durante l'incontro, agiva in piena concordanza con AP 1). La questione può, comunque, rimanere irrisolta poiché, quand'anche così fosse, AP 1 ha, evidentemente, fatto sua l'idea del compagno e insieme a lui l'ha messa in atto. Egli ne risponde, dunque, come se fosse sua.

b. Sta di fatto che AP 1 e ABB fecero ascoltare a PI 1 e a ABC1 la registrazione di una conversazione. Secondo AP 1, si trattava della registrazione - chiara - della nota conversazione in cui CCC1 gli suggerì la via da seguire per poter continuare con il postribolo (verbale PP 08.10.2013 AP 1, pag. 3 e 7, AI 11 in MP inc. 2013.8476). Secondo PI 1 e ABC1, però, la registrazione non era di buona qualità e, dunque, il suo valore probatorio era nullo (verbale PP 19.09.2013 ABC1, pag. 3, AI 1 in MP inc. 2013.8476; verbale PP 01.10.2013 PI 1, pag. 3, AI 3 in MP inc. 2013.8476). A questo punto, AP 1 mostrò loro una fattura intestata a QE 1, di consumazioni impagate per circa fr. 3'000.-. PI 1 reagì dicendo che, non trattandosi di un riconoscimento di debito, la fattura era carta straccia. Mentre PI 1 e ABC1 stavano per lasciare la sala, AP 1 e ABB li trattennero dicendo loro che c'erano delle immagini da vedere. Va detto che risulta dalle dichiarazioni di ABC1 (verbale PP 19.09.2013 ABC1, pag. 3 e 4, AI 1 in MP inc. 2013.8476) - confortate da quelle di PI 1 (verbale PP 01.10.2013 PI 1, pag. 3, AI 3 in MP inc. 2013.8476) - che era ABB a dire agli interlocutori "ascoltate/guardate" mentre "AP 1 operava facendo sentire/vedere" le prove che erano state preannunciate. Non ci si dilungherà a descrivere la scena filmata (visionabile su AI 107, allegato 1). Ci si limita a dire che QE 1 era ripreso, dapprima, mentre si dirigeva, con una prostituta, verso una camera del bordello e, poi, all'interno della camera, mentre faceva sesso con la stessa prostituta.

c. A quella visione, il Consigliere di Stato si è alzato ed ha lasciato la sala. Secondo le dichiarazioni concordi di PI 1 e ABC1, il Consigliere se ne andò, perché la visione lo aveva disgustato. Secondo AP 1, invece, PI 1 lasciò la sala del tutto tranquillo. Di questa versione la Corte dubita avendo, pure, dovuto visionare il filmato. "Se non ricordo male PI 1 aveva detto a ABB/AP 1 che queste non sono cose da fare e poi sbottando è uscito dalla stanza. Si era creato un silenzio imbarazzante, loro hanno spento il computer e l'hanno messo via." (verbale PP 19.09.2013 ABC1, AI 1, pag. 3-4, in MP inc. 2013.8476) Poco dopo, su sollecitazione di PI 1 che lo chiamava, anche ABC1 ha lasciato la sala.

d. Sia PI 1 che ABC1, descrivendo questa seconda parte dell'incontro, hanno parlato di un'atmosfera pesantemente ricattatoria. ABC1 ha esplicitamente parlato di pesanti pressioni e di "metodi mafiosi ed intimidatori": "La situazione era molto pesante e torbida (...) Nella mia professione mi è già capitato di subire delle pressioni ma mai del tipo e dell'intensità di questo caso che definirei molto vicino a metodi mafiosi ed intimidatori." (verbale PP

19.09.2013 ABC1, AI 1, pag. 5, in MP inc. 2013.8476) PI 1, raccontando di quella fase dell'incontro, ha parlato di "metodi ricattatori" (verbale PP 01.10.2013 PI 1, AI 3, pag. 3-4, in MP inc. 2013.8476) e ha qualificato di intimidatorio e ricattatore il comportamento tenuto da AP 1 e ABB in questa seconda fase della riunione: " per quanto io ho recepito, questo loro comportamento nei miei confronti è stata una pressione piuttosto minacciosa su di me affinché potessi interferire sulla concessione della licenza edilizia che era praticamente il loro unico obiettivo di tanto brigare e chiedere incontri." (verbale 01.10.2013 PI 1, AI 3, pag. 4-5, in MP inc. 2013.8476) e. AP 1 ha più volte ribadito, invece, che quel che lui voleva quel 5 agosto 2013 era unicamente dimostrare a PI 1 come lui non potesse fidarsi dei suoi due funzionari e, quindi, dovesse licenziarli (verbale 08.10.2013 AP 1, AI 11, pag. 3, 4, 9 e 11, in MP inc. 2013.8476). Nonostante queste affermazioni, risulta con evidenza dagli atti che AP 1 ha mostrato il video al Consigliere di Stato per forzarlo a fargli rilasciare la licenza che per lui - come si è visto sopra - era di vitale importanza. Ciò emerge - oltre che dalla cronologia degli eventi (cfr. consid. 30-34 e 38) e dal contesto in cui il video è stato mostrato - dalle stesse ammissioni di AP 1. Egli ha, infatti, dichiarato di avere conservato la videoregistrazione di QE 1 che faceva sesso con una prostituta poiché si trovava " in uno stato di necessità " e doveva " lottare " per salvare i soldi - " circa 2,5 mio di franchi svizzeri tra mutuo e fondi propri " - investiti nel \_\_\_\_\_: " D: come mai ha tenuto la videoregistrazione sul QE 1 depositandola addirittura presso un notaio in Italia? R: l'ho tenuta come mezzo di prova a futura memoria in quanto il QE 1 negava addirittura in diverse occasioni di essere stato al \_\_\_\_\_. Questo l'ho dedotto dal contenuto delle sue osservazioni ai ricorsi pendenti davanti al Consiglio di Stato dove addirittura negava che avvenisse la prostituzione al \_\_\_\_\_. D: come mai l'ha depositata presso un notaio italiano? R: non so cosa rispondere. Non so se ne ho fatto anche delle copie che ho in giro. (...) io ribadisco che ho tenuto queste registrazioni siccome mi trovavo in uno stato di necessità poiché dovevo lottare per salvaguardare il mio investimento nel \_\_\_\_\_. D: quanto ci ha messo di suo nel \_\_\_\_\_? R: parecchio, circa 2,5 mio di franchi svizzeri tra mutuo e fondi propri" (verbale PP 08.10.2013 AP 1, AI 11, pag. 12, in MP inc. 2013.8476). È evidente che lo scopo per cui ha fatto uso di tale filmato non può essere diverso da quello per cui egli stesso ha ammesso di averlo conservato. E visto che l'unico mezzo per "salvaguardare il suo investimento" era quello di continuare ad usare il motel come postribolo, è evidente che, mostrando le immagini di QE 1 che faceva sesso con una prostituta nel bordello di cui doveva occuparsi professionalmente, egli voleva indurre PI 1 a dargli la licenza che gli era stata negata e senza la quale il motel diventava un investimento del tutto fallimentare.

#### **E. 43**

Risulta, poi, che dopo la riunione bruscamente giunta a conclusione, PI 1 chiese sia a ABB che a AP 1 di distruggere il video. ABB, contattato la sera stessa, fu evasivo dicendo al Consigliere di Stato che "avrebbe visto cosa fare perché in fondo io ho funto solo da auditore" (verbale PP 01.10.2013 PI 1, AI 3, pag. 4, in MP inc. 2013.8476). Neppure AP 1 aderì alla richiesta di PI 1 limitandosi a dirgli di stare tranquillo, poiché lui non avrebbe fatto altro uso del video: " il giorno dopo ho ricevuto una telefonata dal AP 1 sul mio cellulare ed anche a lui ho ribadito il mio sconcerto e la mia arrabbiatura per la porcheria che avevano fatto. Lui mi disse di non preoccuparmi poiché lui non si riteneva così perfido e scorretto da utilizzare questo video ulteriormente. Ricordo perfettamente che lui non mi ha assolutamente detto di averlo cancellato o eliminato ma mi ha solo promesso che non lo avrebbe utilizzato. Io ovviamente avendo visto il personaggio e ciò che si era permesso di

fare non mi sono assolutamente fidato.” (verbale PP 01.10.2013 PI 1, AI 3, pag. 4 in MP inc. 2013.8476) iniziative di PI 1 pregresse e successive all’incontro 5 agosto 2013 sulla questione dei postriboli fuori zona edificabile 44. QE 1 ha dichiarato agli inquirenti che, già nel corso del mese di giugno 2013 - quindi, prima del citato incontro - PI 1 (entrato in carica il 30.04.2013) gli aveva chiesto di verificare la prassi del DT poiché egli era propenso ad autorizzare l’ubicazione di postriboli fuori zona edificabile: “ Premetto che la prassi del Consiglio di Stato era quella di non autorizzare l’esercizio della prostituzione in stabili edificati fuori zona. Con l’insediamento del nuovo direttore On. PI 1 quest’ultimo, tra i vari problemi presentatigli, ha chiesto di verificare questa prassi poiché era dell’idea di modificarla in quanto detto esercizio fuori zona edificabile comportava meno problematiche rispetto alle zone edificabili ed era anche più accettato dai comuni coinvolti. Di questa tematica se ne era accennato con il Direttore nel corso del mese di giugno 2013.” (verbale PS 25.10.2013 QE 1, pag. 8, AI 64 in MP inc. 2013.8476). Come visto sopra, PI 1 ha, poi, chiesto a QE 1 di iniziare a raccogliere i dati necessari per verificare la possibilità di insediare i bordelli nei fondi posti in zona non edificabile già durante la prima parte dell’incontro 5 agosto 2013, cioè prima che AP 1 e ABB gli mostrassero il noto filmato. Risulta, poi, dagli atti che, il 16 settembre 2013, PI 1 ha incaricato QE 1 di approfondire la tematica allestendo un rapporto sugli elementi che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto considerare qualora avesse voluto modificare la propria prassi (AI 39 in MP inc.2013.8476). Il rapporto effettuato in esecuzione di tale incarico da QE 1 è datato 23 settembre 2013. Lo stesso giorno, PI 1 ha trasmesso tale rapporto agli altri membri del Consiglio di Stato con una lettera di accompagnamento in cui si legge quanto segue: “ Vi presento un piccolo studio inerente ai postriboli situati fuori zona edificabile. Secondo il mio modesto parere sarebbe auspicabile invertire la rotta, riservati i diritti di terzi e rilasciare tali concessioni. Questo mio pensiero deriva dal fatto che la prostituzione, mestiere più vecchio del mondo, non è eliminabile e sempre ci sarà. Pertanto ritengo che questo sia attuabile in zone discrete e non, come attualmente possibile, in zone densamente abitate. Ciò permetterebbe un controllo sistematico di chi esercita e soprattutto una protezione contro la lunga mano della malavita.” (AI 39 in MP inc.2013.8476) Per quanto di conoscenza di questa Corte, la proposta non ha avuto un seguito concreto. Non è dato sapere se ciò è dovuto agli sviluppi del procedimento penale o alla malattia e, poi, alla scomparsa del compianto Consigliere di Stato.

#### **E. 45**

a. Per la sussunzione dei fatti sin qui ricordati, occorre sottolineare e ricordare che, se è vero che la situazione del \_\_\_\_\_ era precaria fin dall’inizio perché, al di là della “probabile assicurazione” verbale di fine 2010, non esisteva una licenza edilizia che ne permettesse l’utilizzo come postribolo, è anche vero che, sino all’intervento del PG, l’esercizio della prostituzione nel motel era sostanzialmente tollerato dalle autorità. La situazione si è fatta difficile per AP 1 soltanto dopo il 20 febbraio 2013, con il deciso e “muscoloso” intervento del PG sul Municipio di \_\_\_\_\_ che ha fatto reagire l’autorità comunale che, sin lì, aveva avuto con AP 1 rapporti più che buoni (cfr., per i vieppiù incalzanti interventi contrari agli interessi di AP 1 effettuati dalle autorità comunali e cantonali dopo la lettera del PG, i consid. 30-33). Per l’imputato - che, fin dal 2012, era stato informato dall’avv. \_\_\_\_\_ delle ridottissime possibilità di ottenere un permesso di costruzione in sanatoria per convertire il \_\_\_\_\_ in postribolo (rapporto 09.10.2012 \_\_\_\_\_, pag. 18, AI 55, all. 1, in MP inc. 2013.8476) - era pertanto chiaro che, nonostante la più volte invocata “promessa” verbale, egli non avrebbe potuto ottenere, seguendo le vie legali, i permessi

necessari per continuare a gestire un postribolo nel \_\_\_\_\_. È evidente che tutti i passi fatti nella primavera del 2013 da AP 1 (e di cui s'è detto al consid. 38) erano volti a trovare una soluzione che superasse "politicamente" l'ostacolo "cambiamento di destinazione impossibile in un fuori zona", ostacolo invalicabile con i rimedi giuridici a disposizione dei normali cittadini. Significativo, al riguardo, il commento sarcastico che AP 1 ha fatto quando ha detto a \_\_\_\_\_ che PI 1, nell'incontro avvenuto poche ore prima, gli aveva suggerito di ricorrere: "Eh beh ..., grazie, volevo dirgli, come è gentile ..." (rapporto d'esecuzione 02.09.2013 Polizia cantonale, registrazione 20130524 181104, AI 20 in MP inc. 2013.6832). È, dunque, in un contesto di consapevolezza dell'insormontabilità giuridica degli ostacoli che si frapponavano fra lui e la possibilità di continuare la lucrosa attività per cui aveva comprato l'immobile di \_\_\_\_\_ che diventano pressanti i suoi tentativi di ottenere appoggi politici che gli permettessero di superare l'impasse legale. E' così che - parallelamente agli incontri con \_\_\_\_\_ cui chiedeva di "intercedere" presso i due Consiglieri di Stato leghisti - AP 1 ha ottenuto, tramite ABB, di incontrare PI 1 nei termini indicati. Durante la seconda parte dell'incontro del 5 agosto 2013, dopo avere constatato che la registrazione audio e la fattura avevano avuto un effetto nullo sui suoi interlocutori (che se ne stavano, addirittura, andando), AP 1 ha mostrato loro le ben note immagini. Che, così, AP 1 abbia voluto far pressioni su PI 1 per ottenere quello che sapeva di non poter ottenere altrimenti è evidente. Non solo per la cronologia degli eventi. Ma, soprattutto, perché lui stesso lo ha ammesso affermando di avere (fatto e) conservato il video mostrato a PI 1 per difendere il suo investimento nel \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 42 lett. e). Del resto, il suo intento intimidatorio è stato chiaramente percepito dai suoi due interlocutori: "La situazione era molto pesante e torbida (...) Nella mia professione mi è già capitato di subire delle pressioni ma mai del tipo e dell'intensità di questo caso che definirei molto vicino a metodi mafiosi ed intimidatori." (verbale PP 19.09.2013 ABC1, pag. 5, AI 1 in MP inc. 2013.8476) "questo loro comportamento nei miei confronti è stata una pressione piuttosto minacciosa su di me affinché potessi interferire sulla concessione della licenza edilizia che era praticamente il loro unico obiettivo di tanto brigare e chiedere incontri." (verbale PP 01.10.2013 PI 1, pag. 4-5, AI 3 in MP inc. 2013.8476) Non può, infine, essere sottaciuto - poiché ciò supporta questo accertamento - che questa intimidazione è stata solo l'ultimo di tanti tentativi fatti da AP 1 da maggio 2013 per ottenere, tramite pressioni e appoggi politici - che lui era anche disposto a pagare - quello che non riusciva ad avere seguendo le normali vie legali. a.1. La Difesa ha sostenuto che la volontà di AP 1 di fare pressioni su PI 1 è esclusa già dal fatto che egli sapeva che il Consigliere di Stato era dell'idea di autorizzare postriboli fuori zona edificabile da ben prima dell'incontro del 5 agosto. L'argomento difensivo non ha convinto la Corte. Non soltanto perché esso è in irrimediabile contrasto con l'ammissione dello stesso AP 1 e con le argomentazioni appena svolte. Ma anche perché non va spiegato che vedere di buon occhio lo spostamento dei bordelli "in fuori zona" è qualcosa di ben diverso dal considerare la possibilità di proporre ai colleghi di governo un cambiamento di prassi e, soprattutto, dal decidere di fare in tempi brevi un passo del genere. Questo, a maggior ragione se si considera che PI 1 era ancora "fresco di elezione" e che AP 1 aveva ormai capito - non soltanto perché glielo aveva ben spiegato \_\_\_\_\_ nel 2012, ma anche per averne discusso a lungo con diverse persone così come indicato sopra - che la soluzione del problema (complesso anche per gli addetti ai lavori) richiedeva approfondimenti di non poco conto e, quindi, richiedeva del tempo. Tempo che lui non aveva poiché la sua attività era bloccata: perché il tutto rimanesse in piedi (cioè, per salvare il suo investimento), era

necessario che si potesse riprendere velocemente a far funzionare il bordello. Per dirla diversamente, occorreva dare un'accelerata ai tempi - notoriamente lunghi - della politica. Quell'accelerata, AP 1 ha ritenuto di poterla dare mostrando a PI 1 quel che gli ha mostrato quel 5 agosto 2013. a.2. Se ne conclude che, mostrando il filmato, AP 1 ha evidentemente voluto forzare la mano, minacciando, per atti concludenti, il Consigliere di Stato mostrandogli il materiale scottante di cui era in possesso. b. Sulla gravità del danno prospettato con la minaccia, basta rilevare che la videoregistrazione concerneva un incontro sessuale fra QE 1 e una prostituta, avvenuto proprio presso il \_\_\_\_\_, ovvero nell'immobile del quale quest'ultimo si occupava, come direttore dei servizi generali del Dipartimento del territorio, nell'ambito di una procedura edilizia. Si aggiunga che, stando a quanto dichiarato dallo stesso imputato, il funzionario avrebbe negato, in atti ufficiali e sapendo di mentire, che in quella struttura si esercitasse la prostituzione (verbale PP 25.11.2013 AP 1, pag. 4, AI 107 in inc. MP 2013.8476). Quella di QE 1 era una condotta menzognera e in pieno conflitto di interessi che, qualora fosse stata conosciuta dall'opinione pubblica, avrebbe gettato discredito sul Dipartimento del territorio di cui PI 1 era alla testa, minando autorevolezza e credibilità dell'autorità cantonale e, pertanto, arrecandole grave danno. Si trattava, dunque, di una minaccia di principio idonea a influenzare l'agire del Consigliere di Stato, intralciandone la sua libertà decisionale. c. L'illiceità della costrizione è data già solo per il fatto che, nel compierla, AP 1 ha utilizzato un mezzo illecito: la videoregistrazione realizzata, come visto, in violazione del l'art. 179 quater cpv. 1 CP (è irrilevante, sulla qualifica di illiceità, il fatto che, per recesso di entrambe le querele, AP 1 non possa essere perseguito per tale reato). A conferma del carattere illecito della costrizione vi è, poi, il fatto che fra il video mostrato e lo scopo che l'imputato perseguiva con tale segnalazione non vi è nessun rapporto se non quello della realizzazione del disegno criminoso. L'asserita assenza di volontà di andare fino in fondo di AP 1 è irrilevante, bastando il fatto ch'egli avesse tale facoltà. d. Il tema che si pone - e che è stato posto, in via subordinata, dalla Difesa di AP 1 - è quello di sapere se il reato è consumato. Come visto, il PP, nel suo atto di accusa, aveva imputato a AP 1 una coazione soltanto tentata. Nella mutata imputazione prospettata dal primo giudice, la coazione è stata sostituita dalla minaccia contro le autorità ma nella forma del reato consumato. d.1. Occorre, dunque, valutare se è stato a causa di quanto AP 1 gli mostrò che PI 1 ha dato avvio alla procedura di studio finalizzata a proporre ai colleghi di governo un cambiamento di prassi. La questione è delicata per più motivi. Dapprima, perché (come più volte detto) è noto che PI 1 - in armonia con la posizione del partito cui apparteneva - riteneva, da ben prima dell'agosto 2013, che il loro spostamento "in fuori zona edicabile" fosse la soluzione al problema "sensibile" della collocazione dei bordelli. Tanto che, come visto, sin dall'inizio della sua entrata in carica, segnalò a QE 1 che avrebbe voluto intervenire sul tema in funzione di tale sua visione e che, quindi, la questione avrebbe dovuto essere affrontata da quella nuova prospettiva. d.2. Sul tema della consumazione del reato, i primi giudici si sono limitati ad osservare quanto segue: " Non è un mistero che il compianto onorevole PI 1 era dell'idea che si dovesse modificare la prassi restrittiva e quindi consentire l'esercizio della prostituzione fuori zona, ossia in luoghi discosti dai centri abitati. A questo però si opponeva, non da ultimo, la legislazione federale. Resta che egli fece allestire, prima ancora dello scoppio del bubbone, uno studio di fattibilità in questo senso. E' vero che la segnalazione al MP è formalmente avvenuta dopo diverse settimane, mentre la legge avrebbe imposto di agire immediatamente. Ma le spiegazioni fornite in merito alla tutela della salute del funzionario hanno probabilmente giocato un ruolo

determinante nella scelta di agire con la massima cautela. Sia che sia, questo tergiversare non può essere interpretato come indifferenza. Come spiegato bene dal collaboratore del Consigliere di Stato, che peraltro era il meno cognito di tutta la situazione, l'intento di AP 1 era quello di fare pressione sul Consigliere, e così era parso a tutti i presenti" (sentenza impugnata, pag. 95 e 96). d.3. In questo passaggio - che, peraltro, non distingue in modo chiaro fra il presupposto soggettivo del reato e la sua consumazione - i primi giudici incorrono in un errore laddove affermano che: "Resta che egli fece allestire, prima ancora dello scoppio del bubbone, uno studio di fattibilità in questo senso. E' vero che la segnalazione al MP è formalmente avvenuta dopo diverse settimane (...)" Parlando dello "studio di fattibilità" fatto allestire "diverse settimane" prima dello "scoppio del bubbone", essi non possono che riferirsi al "censimento" degli edifici a vocazione commerciale situati in zone non edificabili che venne ordinato a QE 1 da PI 1 il 5 agosto 2013. Questo è l'unico studio che può dirsi precedente di diverse settimane allo "scoppio del bubbone" (cioè alla denuncia presentata al MP). Ma quello studio venne ordinato da PI 1 prima della visione del filmato. È, dunque, per semplice cronologia che deve essere accertato che il filmato non ha avuto alcun ruolo nella genesi dell'intenzione di PI 1 di far eseguire a QE 1 quel censimento. Non è, perciò, quell'incarico che può essere considerato il "risultato" dell'infrazione di cui AP 1 risponde. d.4. Questa, invece, la cronologia degli eventi che va ritenuta per far luce sulla questione: - 5 agosto 2013: visione del filmato nella seconda parte dell'incontro; - sera del 5 agosto 2013: PI 1 chiede a ABB di distruggere il filmato ma il granconsigliere nicchia; - 6 agosto 2013: PI 1 fa la stessa richiesta a AP 1 che rifiuta ma gli dice che non intende fare altro uso di tale filmato; - 16 settembre 2013: PI 1 incarica QE 1 di redigere un rapporto sugli elementi da considerare per la decisione di collocare i bordelli "in fuori zona"; - 17 settembre 2013: la PP \_\_\_\_\_ contatta le persone (e, fra queste, PI 1) le cui conversazioni sono state registrate da AP 1 (AI 27 - 39 in MP inc.2013.6832); - 19 settembre 2013: ABC1, su ordine di PI 1, si reca al MP per riferire dell'incontro del 5 agosto 2013; - 23 settembre 2013: QE 1 consegna a PI 1 lo studio che gli era stato commissionato il 16 settembre precedente; - 23 settembre 2013: PI 1 invia lo studio ai colleghi di CdS in vista della decisione sulla prassi da tenere in futuro. d.5. Dagli atti risulta, dunque, che, nonostante PI 1 abbia dichiarato di non avere creduto alle assicurazioni di AP 1 secondo cui egli non avrebbe fatto altro uso di tale filmato, il primo passo fatto dal consigliere di Stato nell'ambito che interessava AP 1 data di ben 42 giorni dopo la visione del filmato incriminato. È, infatti, soltanto il 16 settembre 2013 che PI 1 incarica QE 1 di allestire un parere sugli elementi di cui il Consiglio di Stato avrebbe dovuto tenere conto per mutare la propria prassi, autorizzando postriboli in fuori zona edificabile. Questo periodo di latenza fra "pressione" e "atto" pone seri dubbi sulla natura causale del video: non ha da essere spiegato che chi, per ipotesi, agisce perché coartato, non lascia lunghi tempi morti fra la coartazione e l'azione. Non lo fa semplicemente perché non può, o non ritiene saggio farlo. Ma non basta. Risulta dagli atti che PI 1 ha inviato ai colleghi di governo il rapporto ricevuto da QE 1 il 23 settembre 2013. Cioè, ha inviato il rapporto e, quindi, ha avviato la procedura con cui ha chiesto ai colleghi di governo che venisse adottata la prassi edilizia più permissiva, quattro giorni dopo che ABC1, su sua istruzione, si era rivolto al MP per denunciare quanto avvenuto nel corso dell'incontro del 5 agosto 2013. Cioè, ha mandato avanti la sua proposta - che, per ipotesi dei primi giudici, sarebbe motivata dalla paura dello "scoppio del bubbone" - quattro giorni dopo che quel "bubbone" era già scoppiato. Questa circostanza aggiunge ulteriori e relevantissimi dubbi sulla natura causale del noto filmato sull'incarico dato il 16 settembre

2013 a QE 1. Se fosse vera la tesi secondo cui PI 1 ha deciso di procedere per far modificare la nota prassi cantonale per paura dello “scandalo”, egli non avrebbe fatto avanzare tale procedura dopo che la notizia del comportamento di QE 1 - che, per ipotesi, si voleva mantenere segreta favorendo AP 1 - era uscita dal cerchio dei partecipanti al noto incontro. Se, infine, si inserisce il tutto nel contesto che vede il Consigliere di Stato che, appena entrato in carica, avvisa il funzionario competente della sua intenzione di far modificare la prassi cantonale e che, già prima della visione del filmato, lo incarica di procedere al censimento degli edifici commerciali in “fuori zona”, i dubbi sulla natura causale del comportamento di AP 1 sulla direttiva data da PI 1 a QE 1 il 16 settembre 2013 diventano insopprimibili. In questo senso, forza è concludere per l’assenza di un nesso causale fra la pressione esercitata da AP 1 e l’ordine dato da PI 1 a QE 1 il 16 settembre 2013 (e, di riflesso, l’invio del rapporto ai colleghi di CdS). Ciò detto, avendo, comunque, egli fatto più che iniziare il compimento del reato (ha fatto tutto quanto in suo potere perché esso si realizzasse), AP 1 va dichiarato autore colpevole del reato di cui all’art. 285 CP, nella forma attenuata del tentativo (art. 22 CP; Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero - disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge - e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21 settembre 1998 (RS 98.038), pag. 1697; Trechsel/Geht in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2013, 2. ed., ad. art. 22, n. 17; Hurtado Pozo in Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 22, n. 53 segg.), così come alla richiesta avanzata a titolo subordinato dall’avv. DI 2. In questo senso e su questo punto, il ricorso di AP 1 è parzialmente accolto. TENTATA TRUFFA AI DANNI DELLA CASSA DISOCCUPAZIONE OCST

#### **E. 46**

Il PP ha imputato a AP 1 il reato di tentata truffa, per avere a Bellinzona il 17 settembre 2013, chiesto indennità alla Cassa disoccupazione OCST sottacendo di essere, anziché un dipendente, il reale beneficiario economico della \_\_\_\_\_ e producendo falsi certificati di salario indicanti, contrariamente al vero, uno stipendio lordo mensile di fr. 16'500.- per il periodo agosto 2012 - luglio 2013.

#### **E. 47**

AP 1 chiede il proscioglimento da questo reato. Dopo avere premesso di essere un semplice dipendente (direttore) della \_\_\_\_\_ e di non esserne il beneficiario economico, l’imputato afferma di avere effettivamente percepito uno stipendio lordo mensile di fr. 16'500.-. A comprova di quest’ultima affermazione, ricorda che, per quantificare i contributi a suo carico, la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ha ritenuto di tale entità il salario da lui percepito nel 2012 e che l’autorità fiscale sta andando nella stessa direzione. Pertanto - afferma - non essendo egli mai stato organo della \_\_\_\_\_ e indicando i certificati prodotti alla CD OCST quanto da lui effettivamente percepito a titolo di stipendio, viene meno la tentata truffa ascrittagli. Ma - conclude l’appellante - anche se la Corte dovesse accertare i fatti così come descritti nell’AA, egli dovrebbe essere prosciolto in assenza del requisito dell’inganno astuto.

#### **E. 48**

A sostegno della propria domanda d’indennità di disoccupazione, AP 1 ha, tra l’altro, prodotto: - un “attestato del datore di lavoro”, compilato con calligrafia simile a quella della domanda di disoccupazione, in cui è indicato ch’egli è stato occupato quale direttore

per una durata di “ 45 ore settimanali ” durante il periodo dal 22 settembre 2009 al 29 luglio 2013 e che la disdetta del contratto di lavoro è stata inoltrata dall’AU (\_\_\_\_\_) il 31 luglio 2013 a seguito della “ chiusura \_\_\_\_\_ per ordine del Municipio di \_\_\_\_\_ ”; - la lettera di disdetta immediata del contratto di lavoro da parte di \_\_\_\_\_, datata 31 luglio 2013, e firmata dall’AU; - dei “ fogli di salario ”, con l’intestazione di \_\_\_\_\_ ma senza firma, relativi al periodo agosto 2012- luglio 2013, indicanti uno stipendio mensile netto a suo favore di fr. 14'965,50 (pari a fr. 16'500.- lordi); (AI 43; cfr. anche verb. dib. di primo grado all. 2, pag. 11 in inc. 72.2014.32).

#### **E. 49**

Dagli atti risulta in modo chiaro che, concretamente, la gestione del motel e del bordello era assicurata da AP 1 che, come confermato da \_\_\_\_\_, agiva con pieni poteri decidendo da solo su ogni questione: “ Per quel che io ho visto, lui si comportava da “comandante” e da direttore perché qualsiasi cosa veniva in pratica decisa da lui. Da quando io ho lavorato al \_\_\_\_\_, non ho mai visto nessun altro all’infuori di AP 1, venire a dare ordini nel locale. È sempre stato solo lui a decidere tutto e a dare ordini e disposizioni.” (verbale PP 22.10.2013 \_\_\_\_\_, pag. 16, AI 58 in inc. 2013.8476). Ciò detto, e ritenuto come dagli atti si evinca che AP 1 percepiva uno stipendio dalla \_\_\_\_\_ già a partire dal 2011 (doc. AI 137A, AI 142), ben si può concludere che, effettivamente, così come da egli dichiarato alla CD OSCT, l’imputato lavorava alle dipendenze della \_\_\_\_\_ con il ruolo di direttore.

#### **E. 50**

La questione di sapere se AP 1 fosse davvero - come sostiene la pubblica accusa - l’avente diritto economico della \_\_\_\_\_ può essere lasciata indecisa poiché irrilevante per il giudizio che occupa questa Corte. Da un lato, perché nulla impedisce all’avente diritto economico di una società di stipulare con essa un contratto di lavoro. Dall’altro, perché, per costante giurisprudenza, il direttore con effettive competenze decisionali non ha diritto alla percezione di indennità di disoccupazione, indipendentemente dalla questione a sapere se egli è o meno l’avente diritto economico della società (STF C 292/05{T 7} del 16 febbraio 2007 consid. 3 e DTF 123 V 234 consid. 7). 51. AP 1 ha dichiarato agli inquirenti che \_\_\_\_\_ gli versava dal 2012 per il suo lavoro al \_\_\_\_\_ un salario lordo mensile di fr. 16'500.- (AI 143 pag. 6-7; AI 173 pag. 4, doc. TPC - non numerato - fra 25 e 26). L’imputato ha, poi, dichiarato ai primi giudici che lo stipendio gli veniva consegnato in contanti, che con parte di esso pagava per complessivi fr. 9'000.-/10'000.- mensili gli interessi di due mutui (ovvero, quello contratto in Italia con la Banca \_\_\_\_\_ e quello acceso in Svizzera) e che il foglio paga, da lui controfirmato, fungeva da ricevuta (verb. dib. di primo grado all. 2, pag. 11). Le dichiarazioni di AP 1 sull’entità del suo stipendio sono, tuttavia, contraddette in modo del tutto credibile da quelle di \_\_\_\_\_, AU di \_\_\_\_\_ dal 18.06.2009 al 29.04.2013 e responsabile del versamento degli oneri sociali alle preposte autorità: “ Non mi risulta che AP 1 percepisse un salario di CHF 16'500.- lordi/mensili. (...) L’altro aspetto che ribadisco è quello relativo all’importo del salario lordo che non riconosco come tale. (...) io non posso affermare con certezza che lui prendesse questo stipendio mensile oppure che lo percepisse dopo la mia partenza. Posso dire che durante il mio mandato, se fosse stato reale, avrei chiesto il deposito degli oneri sociali per cui ne sono responsabile quale amministratore (...) A memoria, fin tanto che avevo il mandato di amministrare la \_\_\_\_\_, non rammento di aver visto che AP 1 percepisse un simile salario” (verbale PS 03.12.2013 \_\_\_\_\_, pag. 2-4, AI 128 in inc.

2013.8476). Dichiarazioni, queste, che possono essere ritenute confermate da quelle, più reticenti, di \_\_\_\_\_ - dipendente della \_\_\_\_\_ da fine 2010 e, a volte, preposto ad allestire le buste paga - che dapprima non ha saputo ricordare l'entità di tale salario (verbale PP 22.10.2013 \_\_\_\_\_, pag. 13, AI 58 in inc. 2013.8476) e, poi, ha indicato un importo minore rispetto a quello preteso da AP 1: "è successo che qualche volta ho compilato io le buste paga. (...) Domanda dell'Avv. \_\_\_\_\_: indicativamente rammenta l'importo della busta paga di AP 1? R: indicativamente credo sui 12/13'000.- CHF." (verbale PS 08.01.2014 \_\_\_\_\_ pag. 2 e 3, AI 153 in inc. 2013.8476). Pertanto, si può ben accertare che lo stipendio percepito da AP 1 era inferiore a quello indicato nei documenti da lui prodotti alla Cassa di disoccupazione OCST. 52. Da quanto sopra deriva che AP 1 ha detto il vero alla Cassa disoccupazione indicando di essere stato "occupato quale direttore" presso la \_\_\_\_\_ nel periodo agosto 2012-luglio 2013, mentre ha mentito sull'entità del salario mensile lordo percepito, sovrastimando quanto realmente ricevuto. 53. Uno dei presupposti del reato di cui all'art. 146 cpv. 1 CP è l'inganno astuto che è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio). L'astuzia non è, invece, data quando la vittima avrebbe potuto evitare l'inganno con un minimo d'attenzione o di prudenza (DTF 133 IV 256, consid. 4.4.3 pag. 263; 128 IV 18 consid. 3a pag. 20; 126 IV 165, consid. 2a pag. 171 con rinvio; STF 26 ottobre 2009 6B\_558/2009; STF 9 ottobre 2007 6B\_409/2007; STF 24 marzo 2006 6S.417/2005). Il TF ha, per esempio, avuto modo di negare il presupposto dell'inganno astuto in una fattispecie nella quale la vittima - una banca - avrebbe potuto scoprire l'inganno ove appena si fosse attenuta alle più elementari misure di prudenza (DTF 119 IV 28). 54. Sulla scorta di quanto accertato, forza è constatare che AP 1 non ha ingannato la Cassa affermando di avere lavorato alle dipendenze di \_\_\_\_\_ nel periodo agosto 2012 - luglio 2013. Irrilevante su questo tema la questione a sapere se in AP 1 le due posizioni - avente diritto economico della società e dipendente della società - non si escludono l'un l'altra. Inoltre, quand'anche egli fosse stato avente diritto economico, l'averlo nascosto non avrebbe potuto danneggiare la Cassa poiché, in concreto, già l'indicazione di essere direttore (correttamente data da AP 1) avrebbe escluso il suo diritto ad indennità (STF C 292/05{T 7} del 16 febbraio 2007 consid. 3 e DTF 123 V 234 consid. 7). AP 1 ha, per contro, mentito indicando in fr. 16'500.- lo stipendio mensile lordo percepito. Questa menzogna non assurge, però, ad inganno astuto ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP poiché la Cassa disoccupazione poteva facilmente scoprire la natura menzognera dell'indicazione. AP 1 ha, infatti, presentato alla Cassa dei fogli di salario intestati a \_\_\_\_\_ ma non sottoscritti dall'indicato datore di lavoro e senza alcun documento che attestasse l'effettiva precedente percezione del salario. Cioè, ha presentato uno scritto di fronte al quale la Cassa doveva - come peraltro ha fatto - insospettirsi e chiedere maggiori informazioni (cfr. Prassi LADI sull'indennità di disoccupazione (stato gennaio 2014) allestita dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), direttive B 145 e B 144). E ciò a maggior ragione, visto l'importo del salario indicato. Non è un caso, quindi, che la Cassa disoccupazione abbia immediatamente dubitato della veridicità del certificato di salario

prodotto da AP 1 tanto da subito chiedergli “ copia dell’estratto conto bancario o postale dal quale risulti che lo stesso ha effettivamente percepito il salario mensile così come da conteggi mensili prodotti alla cassa ” e tanto da immediatamente segnalare il caso al Ministero pubblico (AI 43 in in MP inc. 2013.8476). Del resto, i primi giudici hanno - sorprendentemente - confermato l’imputazione di tentata truffa nonostante essi stessi abbiano implicitamente negato la natura astuta dell’inganno posto in essere da AP 1 argomentando che “ difficilmente la Cassa disoccupazione si sarebbe accontentata della documentazione presentata ” e giustamente aggiungendo che “ la giurisprudenza non conferisce la qualità di documento con valore probatorio accresciuto a dei certificati di salario oltretutto non sottoscritti ” (sentenza impugnata, consid. 5.5.3, pag. 112). Non avendo, dunque, agito con inganno astuto, AP 1 deve essere prosciolto dal reato di tentata truffa di cui al pto. 5 dell’AA. 55. Nell’ambito del dibattimento d’appello, la presidente, con l’accordo delle parti, ha imputato a AP 1, in via subordinata al reato di tentata truffa, la contravvenzione giusta l’art. 106 cpv. 1 LADI: “ per avere, il 17 settembre 2013 a Bellinzona, allo scopo di ottenere indennità di disoccupazione più cospicue, dopo l’avvenuta chiusura forzata del locale \_\_\_\_\_ prodotto dei certificati di salario relativi al periodo agosto 2012-luglio 2013, ben sapendo che essi indicavano, contrariamente al vero, un suo stipendio mensile lordo di CHF 16'500.- eccessivo rispetto a quello realmente percepito” (verb. dib. d’appello 09.10.2015, pag. 6). Sono i presupposti di questo reato che AP 1 ha realizzato avendo egli scientemente violato il proprio obbligo di informare sul reale importo del suo salario, fornendo alla Cassa di disoccupazione un’informazione inveritiera. L’appello di AP 1 su questo punto è, pertanto, parzialmente accolto, dovendo egli essere prosciolto dal reato di tentata truffa ma condannato per contravvenzione ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 e 7 LADI. VIOLAZIONE DELLA LAVS 56. AP 1 chiede di essere prosciolto dal reato di violazione alla LAVS ascrittogli per non avere presentato, per gli anni 2012 e 2013, le distinte salariali alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG (art. 88 LAVS) sostenendo, da un lato, che egli non era preposto a tali incombenze e, d’altro lato, che egli non si era nemmeno mai concretamente occupato delle pratiche AVS riferite alla \_\_\_\_\_. 57. Va, primo di tutto, precisato che i primi giudici hanno prosciolto AP 1 dall’imputazione di cui al pto. 9.1 dell’AA aggiuntivo e che il procuratore pubblico non ha ricorso contro tale assoluzione che è, pertanto, passata incontestata in giudicato. Per l’imputazione di cui ai punti 9.2 (derubricata, con l’accordo del PP, al dibattimento di primo grado) e 9.3 dell’AA aggiuntivo, i primi giudici hanno, invece, ritenuto AP 1 colpevole di contravvenzione ex art. 88 LAVS per avere, negli anni 2012 e 2013, omesso di presentare le prescritte distinte salariali alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG. 58. Secondo l’art. 88 LAVS, chiunque in violazione dell’obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni, è punito con la multa. A norma dell’art. 89 cpv. 1 LAVS se l’infrazione è stata commessa nell’azienda di una persona giuridica, la disposizione penale indicata nell’articolo 88 LAVS si applica alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa, in particolare gli amministratori (SJ 2006 II, pag. 293, 313). Dal profilo soggettivo il suddetto reato presuppone l’intenzionalità, anche soltanto nella forma del dolo eventuale, riferita a tutti gli elementi oggettivi del reato (STF 6P.152/2004 del 6 dicembre 2004 consid. 7.2). Distinte salariali 2012 59. La stessa Cassa cantonale di compensazione ha riconosciuto che, per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2012, la “ lista dei dipendenti ” (fra cui AP 1) e la “ dichiarazione dei salari e degli assegni familiari” le erano state prodotte (verbale PP 14.05.2014 AP 1, doc. TPC fra 25 e 26 - non numerato). A titolo abbondanziale si aggiunge che l’AU \_\_\_\_\_ ha dichiarato agli inquirenti che

\_\_\_\_\_ era in regola dal profilo degli oneri AVS/AI/IPG sino a fine 2012. “ controllavo tuttavia a che l’AVS fosse regolarmente pagata. Cosa che avveniva fin tanto che sono stato amministratore” (verbale PS 03.12.2013 \_\_\_\_\_, pag. 2-4, AI 169 all. 14, in inc. 2013.8476). Dagli atti risulta, dunque, che la Cassa cantonale di compensazione ha ricevuto le distinte salariali 2012. Ne deriva che, già solo per questo motivo, il reato non è dato, indipendentemente dalla questione a sapere chi fosse tenuto a fornire all’autorità amministrativa tali informazioni. AP 1 deve, pertanto, essere assolto dalla contravvenzione di cui all’art. 88 LAVS per quell’anno. Distinte salariali 2013 60. a. Secondo l’AA aggiuntivo (pto. 9.3), poi confermato nel dispositivo 1.5. della sentenza di primo grado, AP 1 ha ommesso, malgrado i richiami, di (far) presentare per l’anno 2013 le prescritte distinte salariali alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG. b. Il 14 febbraio 2014 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha richiamato \_\_\_\_\_, nella persona dell’AU \_\_\_\_\_, ordinandole di trasmetterle, entro il termine di 10 giorni, la distinta dei salari per il 2013, invano già richiesta in precedenza (doc. dib. TPC 4.1, all. B). Trascorso infruttuoso tale termine, il 10 marzo 2014, la Cassa ha diffidato, giusta l’art. 34a OAVS, la società, sempre nella persona dell’AU \_\_\_\_\_, sollecitando nuovamente l’invio della distinta salari e riservandosi di sporgere denuncia penale ai sensi dell’art. 88 LAVS (doc. dib. TPC 4.1, all. C). c. AP 1 è stato in carcerazione preventiva dal 29 al 30 luglio 2013 e dal 7 ottobre 2013 al 27 gennaio 2014, per poi passare al regime di anticipata esecuzione della pena dal 28 gennaio 2014 al 3 giugno 2014, giorno della lettura del dispositivo della sentenza di primo grado al termine della quale è stato scarcerato. Dunque, AP 1 era in stato detentivo sin dal 7 ottobre 2013, quindi sin da ben prima che sorgesse l’obbligo dell’invio alla Cassa di compensazione delle distinte salariali per l’anno 2013. d. Risulta, poi, che, al momento dell’invio del richiamo (14.02.2014) e della diffida (10.03.2014) di cui s’è detto sopra, AP 1 non era più dipendente della \_\_\_\_\_: si ricorda che agli atti vi è una lettera di licenziamento con effetto immediato datata 31 luglio 2013 (AI 43). Ne deriva che AP 1 non può essere ritenuto autore colpevole di tale omissione. Del resto, non è un caso che la Cassa di compensazione abbia richiesto tali documenti non a AP 1 ma a \_\_\_\_\_, cioè all’AU della società (con cui, a quel punto, almeno a quanto risulta, AP 1 non aveva alcun rapporto). AP 1 deve, dunque, essere prosciolto dalla contravvenzione ex art. 88 LAVS anche per l’anno 2013. PENA 61. Richiamati, sui principi che reggono la commisurazione della pena, quelli ricordati in numerose sentenze del TF (fra queste, DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 101 consid. 2) e spiegati in modo dettagliato nei considerandi ad essi dedicati in numerose sentenze di questa Corte (fra cui, 17.2015.127+130+133, consid. 13 ), ci si limita a rilevare che: - il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari é punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria (art. 285 cifra 1 CP); - la registrazione clandestina di conversazioni (art. 179 ter cpv. 1 CP) é punita, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria; - il reato di impedimento di atti dell’autorità (art. 286 cpv. 1 CP) é punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere; - l’art. 106 cpv. 1 e 7 LADI punisce con la multa chiunque viola l’obbligo di informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni. Va, inoltre, ricordato che, secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale

reato. Non è, invece, possibile pronunciare una pena complessiva ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CP in caso di sanzioni di diverso genere. Queste devono essere cumulate perché il principio dell'inasprimento della pena si applica solo quando vengono irrogate più pene dello stesso genere (DTF 137 IV 57 consid. 4.3) 62. Commisurando la colpa di AP 1, i primi giudici - che, lo si ricorda, lo hanno assolto dal reato più grave che gli è stato imputato, cioè dal promovimento della prostituzione - si sono riferiti unicamente ai reati di cui agli art. 285 e art. 179 quater CP rilevando quanto segue: “ Nei confronti di AP 1, è venuto a cadere il titolo di reato più grave, ovvero quello di sfruttamento di atti sessuali e promovimento della prostituzione. Raffrontata all'intensità del suo agire e della violazione dei beni protetti la sua colpa è, in particolare per i reati di violenza e minaccia contro funzionari, rispettivamente di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagine, cionondimeno estremamente grave. L'imputato non è certo una persona che si fa scrupoli a raccogliere quelle che lui crede essere delle "prove", in maniera assolutamente illecita, per poi conservarle ed usarle semmai fosse necessario fino ad arrivare a minacciare la più alta carica dello Stato: un Consigliere di Stato, di cui, peraltro, sapeva bene essere comunque sensibile al suo problema. Assenza di scrupoli che si rispecchia in tutto il suo agire malavitoso, come del resto lo dice anche la sua precedente condanna in Italia per reati di stampo mafioso e che, al di là dei rimedi straordinari avanzati dalla difesa, resta a tutt'oggi una condanna cresciuta in giudicato. I metodi utilizzati da AP 1, a prescindere dalla comunque infondatezza, nel merito, delle sue ragioni, sono inammissibili e non hanno alcuna dimora in uno Stato di diritto. Egli non ha mostrato rispetto per nessuno e ha agito con il solo fine di salvaguardare il proprio lucro, alla base del quale, sia che sia, vi era comunque - e lui lo sapeva perfettamente - un escamotage che diceva chiaramente che la situazione, così come tale, tutto era fuorché legale. Le attenuanti sono poche: egli non si è assunto pienamente la responsabilità dei suoi atti e non ha collaborato con gli inquirenti, anzi, li ha sfidati urlando a gran voce che avrebbe fatto sapere al mondo intero chissà quali soprusi da lui subiti, e non si è fatto alcun problema neppure a denunciarli. La Corte, tenuto conto, da un lato, dell'intensità della violazione del bene protetto e dei motivi che hanno spinto l'imputato fino a tanto, e dall'altro, della sofferenza per il carcere già sofferto, lo ha condannato a una pena detentiva di 24 mesi e alla multa di fr. 1'000.-.” (sentenza impugnata, pag. 118-119). 63. Questa Corte condivide l'opinione dei primi giudici secondo cui i reati ex art. 285 e art. 179 ter CP sono fra loro intimamente legati, nel senso che la registrazione di conversazioni (e/o di immagini) -ripetuta al punto da diventare, come risulta dagli atti, un'abitudine consolidata anche se qui AP 1 risponde di un solo episodio - era, evidentemente, finalizzata ad un possibile utilizzo futuro del materiale ottenuto per ottenere, grazie alla pressione che con esso poteva operare, vantaggi illeciti o, comunque, vantaggi che la vittima dell'illecita registrazione non era intenzionata a concedere. In questo senso, la scrivente Corte ritiene che, in relazione a tali reati, la colpa di AP 1 sia di un livello almeno medio-alto. Dapprima, perché egli ha filmato una persona ignara che esprimeva intenzioni o opinioni personali convinta di farlo in semplici pourparlers verbali di cui non sarebbe rimasta alcuna traccia. E, poi, perché lo ha fatto senza alcuno scrupolo, ritenuto come quello di cui egli risponde sia soltanto uno degli episodi di cui gli atti sono testimoni certi e che attestano come la registrazione clandestina - di immagini e/o di conversazioni - fosse per AP 1 un'attività costante con cui, in sostanza, violando alcuni dei diritti fondamentali delle persone audio/videoregistrate, egli si assicurava una buona provvista di materiale “scottante” da usare per i suoi interessi. Interessi che, in ultima analisi, erano quelli di mantenere e/o aumentare il reddito - elevato - che egli traeva dalla

gestione del \_\_\_\_\_: quindi, soltanto per la più crassa avidità. Infine, la sua colpa è di gravità almeno medio-alta poiché del materiale “più sensibile”, cioè di quello che si era procurato filmando, senza il loro consenso, persone intente in attività che, per loro natura, devono rimanere coperte da grande riservatezza, egli ha fatto uso per cercare di ottenere da un membro dell’esecutivo cantonale la concessione di una licenza edilizia in aperto contrasto con le norme vigenti che informavano la prassi dell’autorità amministrativa preposta alla loro applicazione. In questo suo agire egli ha mostrato particolare assenza di scrupoli e spregiudicatezza: palesando di completamente misconoscere i diritti altrui (e non solo quello alla privacy dei clienti del suo bordello), egli non ha avuto né incertezze né remore né timori nel rivolgersi con metodi degni delle peggiori tradizioni mafiose ad un membro della più alta autorità esecutiva del cantone che lo accoglieva. Attenua, dal profilo oggettivo, la sua colpa soltanto il fatto che il reato ex art. 285 CP è rimasto allo stadio del tentativo. L’attenuazione è, però, di poco conto poiché egli ha fatto tutto quanto in suo potere affinché il reato si consumasse (si fosse ancora in costanza del v.CP, si parlerebbe di reato mancato e non solo tentato): se esso è rimasto allo stadio del tentativo, ciò è dovuto a questioni completamente estranee alla sua volontà (e di cui s’è detto al consid. 45). Non vi sono, fra quelle legate alla sua persona, circostanze che possano in qualche modo attenuare la colpa dell’autore e/o togliere valore aggravante ai precedenti penali di cui s’è detto al consid. 2. In particolare, AP 1 non può far valere né una buona collaborazione con gli inquirenti (vedasi, al riguardo, quanto detto dai primi giudici) né una presa di coscienza degli illeciti commessi con conseguente assunzione di responsabilità e volontà di emendamento. Nulla di tutto ciò. Con il suo volersi continuamente far passare per vittima del sopruso delle autorità del nostro paese (cfr., da ultimo, la richiesta fatta al consolato italiano di partecipare al dibattimento d’appello, doc. LXXIX in inc. CARP 17.2014.174 ), egli dimostra, al contrario, una preoccupante irriducibilità. Da tutto questo segue che, secondo la scrivente Corte, adeguata alla colpa di AP 1 in relazione ai reati ex art. 285 e art. 179 ter CP è la pena detentiva di 21 mesi (24 ridotti a 21 in ragione del reato solo tentato). Di nessun rilievo è l’assoluzione dal reato di tentata truffa: essa non può, infatti, comportare una diminuzione della pena inflitta in primo grado poiché, a fronte di una qualifica della colpa di “estremamente grave”, infliggere - come hanno fatto i primi giudici - una pena di molto inferiore alla metà della pena edittale massima, significa dar prova di eccessiva generosità. 64. Ritenuto come la gravità oggettiva e soggettiva del reato ex art. 286 CP (che non prevede, fra le comminatorie di pena, quella detentiva) di cui risponde AP 1 sia, tutto sommato, lieve poiché egli, concretamente, esortava le prostitute a non eseguire un ordine che egli riteneva illegittimo e che, poi, si è effettivamente, rivelato essere tale, la pena pecuniaria a suo carico per questo reato è di 5 aliquote giornaliere. Non è agevole accertare con precisione quale sia l’effettiva situazione finanziaria di AP 1. Ritenuto, comunque, come vi siano in atti elementi da cui si deduce che essa è, in ogni caso, superiore alla media, questa Corte ritiene, per economia di giudizio, di poter fissare l’ammontare dell’aliquota nell’importo (mediano) di fr. 100.-. 65. Anche in relazione all’art. 106 LADI, considerato che l’errata indicazione ha riguardato gli stipendi di un solo anno, la colpa di AP 1 è da ritenersi lieve: questa Corte gli infligge, pertanto, una multa di fr. 500.-. **SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA** 66. Il procuratore pubblico ha postulato che l’imputato sia tenuto ad espriare, quantomeno parzialmente, la pena inflittagli. 67.1. L’art. 42 cpv. 1 CP sancisce il principio secondo cui, di regola, il giudice sospende l’esecuzione di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Di principio, quindi, se non è dato

il caso di cui all'art. 42 cpv. 2 CP, in assenza di un pronostico sfavorevole, deve essere ordinata la sospensione condizionale della pena, laddove un pronostico favorevole è presunto dalla legge (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2.). 67.2. Sul tema, i primi giudici, hanno osservato quanto segue: “ Resta la questione della sospensione condizionale. Il PP ha giudicato la prognosi infausta. In realtà, data la restrittiva giurisprudenza (vedasi su tutte CARP 7 gennaio 2010 in re R.), la prognosi non può dirsi completamente negativa. Infatti, dall'ultima condanna in Italia, AP 1, per anni non ha più interessato le autorità giudiziarie. Inoltre il carcere sin qui sofferto dovrebbe aver fatto comprendere all'imputato che questi modi malavitosi e questi metodi inammissibili, non hanno dimora nel nostro stato di diritto. In questo senso anche la rinuncia al permesso di residenza e la manifestata intenzione di far rientro al proprio Paese, costituiscono senz'altro un elemento che rafforza la prognosi. Di conseguenza, la pena è stata sospesa per 3 anni, ritenuto che il periodo di prova è stato fissato in maniera leggermente superiore al minimo, sempre nell'ottica del rafforzamento della prognosi.” (sentenza impugnata, pag 119). 67.3. Ricordato che i principi menzionati nella sentenza citata dai primi giudici (“ CARP [recte: CCRP] 7.1.2010 in re R ”) altro non sono che quelli sviluppati dal TF dopo la modifica legislativa (entrata in vigore nel 2007) che ha fatto sì che la concessione della sospensione condizionale della pena sia diventata la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa (DTF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; STF 6B\_402/2011 dell'8 settembre 2011, consid. 1.3; 6B\_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2; 6B\_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.), si osserva che, motivando nei termini surriportati, i primi giudici hanno dimenticato l'art. 43 cpv. 1 CP (cfr., per i suoi presupposti, DTF 134 IV 60 ). Infatti, quando la durata della pena detentiva si situa, come in concreto, tra uno e tre anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale. Se è vero che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B\_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2), quest'ultima può essere pronunciata quando la sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono, sulle prospettive di recupero dell'autore, dei fondati dubbi che, tuttavia, non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in ragionamenti troppo restrittivi che impongono di dover scegliere tra “tutto o niente” (STF 6B\_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.). Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti. 67.4. In concreto, se è vero che i precedenti penali di AP 1 sono lontani nel tempo (1982-1997), è anche vero che la loro natura continua a preoccupare, in particolare alla luce del tipo di reati di cui egli risponde: non ha da essere spiegato che il fare “scorta” di video/audioregistrazioni illecite per poi farne uso per ottenere vantaggi altrettanto illeciti

è un metodo che si apparenta a quelli che la cronaca giudiziaria di altri paesi ci ha insegnato essere tipici della criminalità organizzata. Né può essere misconosciuto il fatto che dagli atti (in particolare, da alcune registrazioni di conversazioni) emerge come per AP 1 sia normale ricercare, per le sue operazioni commerciali, l'appoggio fattivo di esponenti politici di spicco dietro promessa di elargizioni per il partito di appartenenza che giungono sino alla promessa di una partecipazione agli utili e come egli non si faccia scrupolo di passare fra le maglie della disattenzione di alcuni politici e di approfittare delle debolezze di chi, per funzione, avrebbe dovuto dimostrare maggior rigore per poter continuare ad esercitare un'attività che egli sapeva, in quelle modalità, non essere consentita. Ciò che, complessivamente, disegna il ritratto di un uomo sprovvisto dei valori etici di cui vogliamo sia permeata la società in cui viviamo. Inoltre, preoccupa il fatto che AP 1 non abbia in alcun modo compreso la gravità dei suoi comportamenti e non se ne sia in alcun modo distanziato. Se non bastano a fondare una prognosi chiaramente negativa, queste circostanze gettano sul quadro dei presumibili comportamenti futuri di AP 1 ombre pesanti che impongono di sostenerne la prognosi con l'effetto educatore e, contemporaneamente, dissuasivo di una pena solo parzialmente sospesa (ritenuto, peraltro, che il trasferimento di AP 1 in Italia è circostanza che nulla conta sulla valutazione che qui ci occupa). 67.5. Considerato come la colpa di AP 1 sia piuttosto alta (cfr. consid. 63-65) e come l'incertezza della prognosi sia pure piuttosto rilevante, in applicazione dei criteri stabiliti in DTF 134 IV 1, la parte di pena da espiare viene fissata in 10 mesi. Per il rimanente, essa è sospesa con un periodo di prova di 3 anni. Altrettanto ne è della pena pecuniaria (che pure può essere sospesa parzialmente ai sensi dell'art 43 CP): essa è da scontare in ragione di 2 aliquote. Per il resto, è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni. La multa è, naturalmente, da pagare. CONFISCA 68. AP 1 ha chiesto l'annullamento della confisca di cui al disp. 7 della sentenza impugnata. La richiesta non è stata minimamente motivata né in alcun modo ripresa o confermata al dibattimento d'appello. Non competendo a questa Corte supplire a tale lacuna, immaginando possibili motivazioni difensive difficilmente ipotizzabili, il materiale in sequestro di cui alla distinta formulata a pag. 5 dell'AA 29/2014 del 3 marzo 2014 viene confiscato in applicazione dell'art. 69 CP in quanto strumento di reato. SEQUESTRO CONSERVATIVO 69. Nella dichiarazione d'appello, AP 1 ha pure chiesto l'annullamento del sequestro conservativo del mappale n. \_\_\_\_\_. Nemmeno questa richiesta è stata ripresa al dibattimento d'appello. 70. I giudici di primo grado hanno ordinato il mantenimento del sequestro conservativo del mappale n. \_\_\_\_\_ a garanzia del pagamento della tassa di giustizia, dei disborse e delle pretese degli accusatori privati (disp. 7. sentenza impugnata). 71. L'art. 268 cpv. 1 CPP permette di sequestrare il patrimonio dell'imputato nella misura presumibilmente necessaria a coprire le spese procedurali e le indennità, come pure le pene pecuniarie e le multe. La misura del sequestro a copertura delle spese può essere applicata sulla totalità degli averi dell'imputato, anche su quelli - a differenza degli altri tipi di sequestro - senza alcun legame col reato rimproverato (Lembo/Julen Berthod, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 14 ad art. 263 CPP e n. 6 e segg. ad art. 268 CPP; Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar StPO, Vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, n. 1 e segg. ad art. 268 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1112). Conformemente al principio della trasparenza ("Durchgriff"), un sequestro a copertura delle spese può riguardare una società anonima, qualora sulla stessa l'imputato abbia un dominio economico e il suo invocare la dualità giuridica dei soggetti costituirebbe abuso di diritto o fosse lesivo d'interessi legittimi (art. 2 cpv. 2 CC: DTF 132 III 489 consid. 3.2; 132 III 737

consid. 2.3; STF 1B\_274/2012 dell'11 luglio 2012, consid. 2.2; Heimgartner, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, ed.], Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 6 e segg. ad art. 268 CPP ). L'autorità penale deve disporre di sufficienti indizi per dubitare del futuro pagamento delle spese a cui l'imputato sarà condannato. Ciò è il caso allorquando l'imputato - senza aver fornito le necessarie garanzie - è domiciliato all'estero (sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.101 del 14 novembre 2014, consid. 2.2). Le indennità a copertura delle quali può essere sequestrato il patrimonio dell'imputato giusta l'art. 268 cpv. 1 lett. a CPP sono quelle strettamente dipendenti dal procedimento (art. 422 e segg. CPP). In nessun caso l'applicazione dell'art. 268 CPP può avere finalità di garanzia per il risarcimento di pretese civili (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1150; cfr. anche Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar StPO, Vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, n. 2; Bernasconi e altri, in op. cit., ad art. 268, n. 2, pag. 535). 72. Nella fattispecie, il bene oggetto del sequestro è costituito dal mappale n. \_\_\_\_\_ sul quale è ubicato il \_\_\_\_\_. L'imputato ha dichiarato agli inquirenti di avere investito “ tra mutuo e fondi propri ” “ 2.5 mio nella proprietà della \_\_\_\_\_ ”, società intestataria del mappale della quale egli è l'unico azionista (verbale GPC 09.10.2013, pag. 2, AI 16 in MP inc. 2013.8476). Il dominio economico di AP 1 sull'immobile tramite la società è manifesto. Con la liberazione di quanto in sequestro, l'incasso delle spese procedurali e delle indennità, nonché della parte di pena pecuniaria da espiare e della multa, a carico dell'imputato, che ammontano fra primo e secondo grado a oltre fr. 24'000.-, sarebbe pregiudicato. L'imputato non ha, infatti, in Svizzera altri beni o averi per far fronte a questo scoperto, né ha fornito, di sua iniziativa, le necessarie garanzie di pagamento. Il rischio che il debito resti insoluto è tanto più grande ritenuto che l'imputato risiede all'estero, in Italia, con la sua famiglia e, non solo ha rinunciato al permesso di residenza in Svizzera, ma non intende rientrare sul suolo elvetico (doc. CARP XXXVIII, XLVI, XLVIII; LII, LXXVII). La condizione relativa all'esistenza di sufficienti indizi atti a far dubitare del possibile recupero delle eventuali spese poste a carico dell'imputato è pertanto data (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 268 CPP). Infine, dagli atti non risulta - e nemmeno l'imputato lo ha mai preteso - che il sequestro dell'immobile violi il divieto di intaccare il minimo esistenziale suo e della sua famiglia ex art. 93 LEF e 268 cpv. 2 CPP. È, pertanto, mantenuto il sequestro conservativo del mappale n. \_\_\_\_\_ a garanzia, per entrambi i gradi di giudizio, delle tasse di giustizia e dei disborsi, comprensivi delle spese per la difesa d'ufficio prestata in appello. Diversamente da quanto stabilito dai primi giudici, della misura restrittiva non potranno giovare gli accusatori privati, non avendo l'art. 268 CPP per scopo quello di garantire il risarcimento di pretese civili. Su questo punto, l'appello di AP 1 è, pertanto, parzialmente accolto. Indennità per spese di patrocinio e risarcimento del torto morale a favore dell'AP Stato del Cantone Ticino 73. AP 1, nella dichiarazione d'appello 5 settembre 2014, ha contestato il riconoscimento a favore dello Stato del Cantone Ticino sia delle spese legali (fr. 17'204.40) che del torto morale (fr. 1.-). La richiesta è stata ribadita al dibattimento d'appello. 74. Giusta l'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l'accusatore privato vince la causa. Ai sensi del cpv. 2 della stessa norma, l'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza. A norma dell'art. 49 cpv. 1 CO, chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo

giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale (cfr. DTF 138 III 337, consid. 6.1, per il caso in cui la vittima è una persona giuridica). Il torto morale é, tuttavia, indennizzabile solo qualora la lesione della personalità sia stata grave al punto da avere cagionato nella vittima una sofferenza morale. L'entità della riparazione morale deve essere stabilita in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto. Per quanto la prova di una sofferenza morale sia difficilmente dimostrabile, ciò non esenta il richiedente dall'addurre e circostanziare il patimento subito (DTF 120 II 97 consid. 2b). 75. a. L'appellante, vista la sua condanna per il reato ex art. 285 CP, seppur nella forma attenuata del tentativo, è condannato a risarcire i costi legali che l'AP Stato del Cantone Ticino ha dovuto sopportare sia nella procedura di primo grado che in quella d'appello (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP). Per entrambe le istanze va dapprima esaminata la congruità della nota d'onorario del patrocinatore e, di seguito, va tenuto conto della parziale soccombenza dell'AP. In prima sede, l'avv. \_\_\_\_\_ ha prodotto al dibattimento una nota d'onorario (doc. dib. n. 5) di complessivi fr. 17'204.40 (IVA inclusa), in cui ha richiesto il risarcimento delle seguenti poste: Spese di cancelleria fr. 238.- Sopralluoghi e trasferte fr. 192.- Onorario dell'avvocato fr. 15'500.- Iva 8% fr. 1'274.40 Totale fr. 17'204.40 Trattasi di un dispendio orario, per la partecipazione a parte dell'istruttoria (dal 09.12.2013) nonché per la preparazione e l'intervento al dibattimento di primo grado, di complessivi 39 ore e 5 minuti fatturato a circa fr. 400.- all'ora, più spese globali di fr. 430.- e IVA. Questa Corte, trovando applicazione il principio della remunerazione dipendente dalla complessità della fattispecie, e partendo da una tariffa per casi semplici di fr. 280.- all'ora, ritiene adeguata a questo caso, di difficoltà media, la remunerazione oraria di fr. 320.- (cfr. sentenza CARP 17.2014.54 del 7 aprile 2014 confermata in STF 6B\_449/2014 del 28 agosto 2014). Sono congrue, invece, alla difficoltà e alla voluminosità del caso le complessive 39 ore e 5 minuti di lavoro, le spese di cancelleria (fr. 238.-) e quelle di trasferta (fr. 192.-), così come esposte in dettaglio nell'"estratto pratica" datato 26 maggio 2014, corrispondenti, alla tariffa di fr. 320.- all'ora, a complessivi fr. 13'971.60 (IVA inclusa) (fr. 12'506.65 + 238.- + 1'034.95). AP 1 dovrà, tuttavia, rimborsare solo due terzi di queste spese all'AP Stato del Canton Ticino, ovvero fr. 9'314.40, essendo l'AP parzialmente soccombente in ragione della minaccia qui riconosciuta ai danni del Consigliere di Stato PI 1 solo nella forma del tentativo. L'avv. \_\_\_\_\_ ha, poi, chiesto al dibattimento d'appello che l'AP Stato del Cantone Ticino sia risarcito di ulteriori fr. 6'804.- producendo nota professionale (doc. dib. d'appello 3) in cui sono indicate le seguenti poste Trasferte e spese di cancelleria fr. 300.- Onorario dell'avvocato fr. 6'000.- Iva 8% fr. 504.- Totale fr. 6'804.- Trattasi di un dispendio orario, per la preparazione e la partecipazione al dibattimento di appello, svoltosi in due udienze, di complessive 15 ore e 8 minuti (pure a ca. fr. 400.- all'ora), più spese globali di fr. 300.- e IVA. Anche in questo caso sia la durata delle prestazioni fornite, sia le spese esposte risultano adeguate alla difficoltà della fattispecie trattata in appello e corrispondono, alla tariffa di fr. 320.- all'ora, a complessivi fr. 5'554.05 (IVA inclusa) (fr. 4'842.65 + 300.- + 411.40), di cui AP 1 dovrà rimborsare all'AP Stato del Canton Ticino, come visto parzialmente soccombente, due terzi pari a fr. 3'702.70. Ne deriva che AP 1 deve indennizzare all'AP Stato del Cantone Ticino le spese legali di prima e seconda istanza per un totale di fr. 13'017.10 IVA inclusa. b. Per quanto attiene alla richiesta del torto morale di fr. 1.- avanzata dall'AP Stato del Cantone Ticino, questi non ha prodotto alcun mezzo di prova a sostegno della sua domanda. In particolare, il richiedente non ha provato le circostanze dalle quali si possa dedurre, dalla grave lesione oggettiva, la sua sofferenza

morale (DTF 120 II 97 consid. 2b; Brehm in Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Berna 2013, 4a ed., ad art. 49 CO, N. 22). Non è riconosciuta, pertanto, all'AP Stato del Cantone Ticino un'indennità a titolo di riparazione morale. L'appello di AP 1 su questo punto è accolto. Indennità ex art. 429 CPP 76. Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). Di regola, l'imputato assolto, posto al beneficio del gratuito patrocinio, non deve sostenere i costi relativi alla difesa d'ufficio e non può perciò pretendere un'indennità per le spese di patrocinio (DTF 138 IV 205, consid. 1). L'art. 442 cpv. 4 CPP prevede che le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d'indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati. 77. Al termine dell'istruttoria dibattimentale d'appello, AP 1 ha presentato un'istanza di indennizzo e di riparazione del torto morale, chiedendo che lo Stato del Canton Ticino venga condannato a rifondergli complessivi fr. 1'936'000.-, e meglio: - fr. 36'000.- a titolo d'indennità per spese di patrocinio d'appello sostenute nell'esercizio dei suoi diritti procedurali; - fr. 1'300'000.- a titolo di indennità per danno economico; - fr. 600'000.- per riparazione del torto morale. 78. Non avendo AP 1 avanzato pretese ex art. 429 CPP in primo grado, la Corte delle assise criminali ha deciso di non assegnargli alcun indennizzo a questo titolo. Essendo stato AP 1 anche in quella sede patrocinato da ben due avvocati sperimentati nel diritto penale, la mancata richiesta di un indennizzo viene considerata come implicita ma chiara rinuncia. Rinuncia che è stata confermata dal fatto che nessuna pretesa a tale titolo è stata avanzata nella procedura d'appello. In questo senso, la rinuncia dell'imputato a beneficiare d'indennità relative a tutto il procedimento di primo grado è divenuta definitiva. Nulla è, pertanto, dovuto ex art. 429 CPP per il procedimento di prime cure. Resta da esaminare se sono dovute indennità ex art. 429 CPP per il procedimento d'appello in considerazione della parziale assoluzione di AP 1 (Messaggio, pag. 1231; Griesser, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 429 n. 3; Mini, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 429 n. 3). Per quanto attiene alle spese di patrocinio dell'avv. DI 2, si rileva che, nella misura in cui concernono prestazioni fornite quando era difensore d'ufficio, esse non sono indennizzabili trattandosi di un danno soltanto futuro (DTF 138 IV 205, consid. 1). Ciò detto, in applicazione del principio ricordato da questa Corte al consid. 147 della sua sentenza 07.06.2013 (inc. 17.2012.149) e in applicazione analogica dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, si precisa che, vista la parziale assoluzione di AP 1, lo Stato potrà recuperare dall'imputato soltanto 4/5 dell'onorario anticipato. Dall'8 ottobre 2015 AP 1 è difeso da due difensori di fiducia, ovvero dallo stesso avv. DI 2 e dall'avv. DI 1. Da questa data un indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP è dovuto, limitatamente come detto ai proscioglimenti pronunciati in appello, solo per le prestazioni fornite da uno dei due legali. Trattandosi di un caso di media complessità, non è, infatti, indennizzabile il doppio patrocinio, ammesso dalla giurisprudenza federale solo per procedimenti particolarmente gravosi sia per ampiezza dell'oggetto sia per la lunghezza della loro durata (STF 6B\_875/2013 del 7 aprile 2014 consid. 4.5). Ne deriva che, in assenza di una richiesta motivata e supportata dalla necessaria nota d'onorario, l'imputato è indennizzato ex aequo et bono con l'importo di fr.

5'000.- per le spese legali relative alle prestazioni legali successive alla revoca del patrocinio d'ufficio e inerenti alla difesa dalle imputazioni di tentata truffa, promovimento della prostituzione e infrazioni LAVS. Non sussistono, invece, prove a sostegno dell'asserito danno economico e del torto morale. Né vi sono elementi che possano sostanziare un nesso tra il procedimento penale e tali asseriti pregiudizi. I proscioglimenti dalle imputazioni a carico di AP 1 hanno riguardato reati minori e/o fattispecie di minore impatto mediatico rispetto a quella che ha visto come vittima il Consigliere di Stato PI 1 per titolo di violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari (art. 285 cifra 1 CP) di cui al pto. 1bis dell'AA aggiuntivo. Era semmai da quest'ultima imputazione, oggetto di diffusa cronaca giornalistica, che potevano derivare, qualora non fosse sfociata in una condanna, gli asseriti danni all'immagine di AP 1 e i relativi presunti strascichi di salute, professionali e sociali. Ragion per cui non sono riconosciuti né il danno economico né il torto morale. Nessun indennizzo, vista la condanna, per il periodo di detenzione preventiva subito. In conclusione, lo Stato va condannato a rifondere a AP 1, giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, complessivi fr. 5'000.-. Di questo importo, tuttavia, a AP 1 potrà essere erogata solo l'eventuale eccedenza dopo estinzione per compensazione delle spese procedurali poste a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP). Spese 79. Visto l'esito degli appelli, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del condannato. Gli oneri processuali di secondo grado seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) per cui quelli relativi all'appello del procuratore pubblico sono accollati integralmente allo Stato. Quelli dell'appello dell'imputato sono posti per 4/5 a suo carico e per 1/5 a carico dello Stato. Tassazione della nota d'onorario del difensore 80. L'avv. DI 2 è intervenuto quale patrocinatore d'ufficio di AP 1 nell'ambito della procedura d'appello a partire dal 20 novembre 2014 (doc. CARP II e III in inc. 17.2014.204) fino all'8 ottobre 2015 (doc. CARP IV in inc. 17.2014.204), mentre in seguito ha difeso l'imputato come difensore di fiducia. La tassazione della nota professionale 9 ottobre 2015 dell'avvocato concerne, pertanto, le prestazioni da lui fornite fino all'8 ottobre 2015. La retribuzione del difensore d'ufficio, in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), è stabilita sulla base della tariffa di fr. 180.- l'ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 6 giugno 2006 consid. 8.5. seg.). 81. Il tempo esposto dall'avv. DI 2 appare eccessivo. Delle 81 ore e 29 minuti indicate dal legale risultano adeguate soltanto 63 ore e 32 minuti, con conseguente approvazione dell'onorario per fr. 11'436.-. a. Non vengono accettate 17 ore e 57 min. per i seguenti motivi: - considerate le 48 ore e 24 minuti esposte dall'avv. DI 2 per studio atti (composte da 31 ore e 40 min. per disamina degli stessi e da 16 ore 44 min. per recepire conoscenze e documentazione dai precedenti difensori) qui interamente approvate, nonché le 3 ore e 40 min. per allestire l'istanza probatoria ricevuta dalla CARP il 17.02.2015, pure integralmente accettate, non si giustifica riconoscere le ulteriori 3 ore indicate nella nota professionale alla data 12.02.2015 per "esame sentenza 3.6.14 e analisi/giustapposizione testimonianze per notifica prove"; - il tempo complessivo esposto di 18 ore e 52 min., composto da 5 ore e 45 min. per colloqui telefonici con cliente e da 13 ore e 7 min. per comunicazioni via posta (anche elettronica) con cliente, è manifestamente eccessivo. Richiamato quanto accennato in arringa dallo stesso legale, ovvero che il tempo dedicato a AP 1 per questi contatti orali e scritti è stato "superiore a quello trascorso con tutti i miei clienti", è ancora generoso riconoscere 8 ore, tempo più che sufficiente per aggiornare il cliente sull'evoluzione del procedimento, discutere della fattispecie e approntare una strategia difensiva; - alla luce di

quanto ammesso alla suddetta voce, è ridondante e non va, pertanto, riconosciuto il tempo di ulteriori 4 ore e 5 min. per la preparazione (45 min.) e lo svolgimento (3 ore e 20 min.) del colloquio 08.05.2015 con la moglie dell'imputato. b. Le spese esposte, pari a fr. 1'883.50, sono congrue e vanno interamente riconosciute. c. L'IVA va calcolata nella misura dell'8% e assomma a fr. 1'065.55. d. La nota professionale dell'avv. DI 2 è, pertanto, approvata per complessivi fr. 14'385.05. Tenuto conto della parziale assoluzione di AP 1 in appello, in applicazione del principio ricordato da questa Corte al consid. 147 della sua sentenza 07.06.2013 (inc. 17.2012.149) e in applicazione analogica dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l'imputato sarà tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino 4/5 del predetto importo. Per questi motivi, visti gli art. 6, 9, 10, 76, 80, 81, 84, 139, 147, 263, 268, 348 e segg., 379 e segg., 389, 398 e segg., 429, 433 CPP, 12, 22, 40, 43, 44, 47, 69, 106, 179 ter, 285, 286 CP; 106 LADI, 49 CO, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

1. a. L'appello di AP 1 è parzialmente accolto. b. L'appello del procuratore pubblico è parzialmente accolto. Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d'impugnazione, i dispositivi n. 2 e 3, limitatamente al proscioglimento dai reati di tentata coazione (pto. 1 AA), di registrazione clandestina di conversazioni (pto. 4 AA), di falsità in documenti, (pto. 6 AA) e di violazione alla LAVS per i fatti di cui ai pti. 9.1 e 9.2. AA aggiuntivo, della sentenza 3 giugno 2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato, 1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di: 1.1.1. tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per avere, a Bellinzona il 5 agosto 2013, usato minaccia nei confronti del defunto Consigliere di Stato PI 1 per tentare di costringerlo a compiere un atto che rientrava nelle sue attribuzioni, 1.1.2. registrazione clandestina di conversazioni per avere, clandestinamente ed illegalmente, registrato su un supporto del suono la conversazione privata avuta con PC 1 presso il grotto \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il 3 agosto 2011, 1.1.3. contravvenzione alla Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (art. 106 LADI): per avere, il 17 settembre 2013 a Bellinzona, prodotto alla Cassa disoccupazione OCST dei certificati di salario inventieri relativi al periodo agosto 2012-luglio 2013, 1.1.4. impedimento di atti dell'autorità per avere, a \_\_\_\_\_ il 29 luglio 2013 presso il "\_\_\_\_\_", intralciato gli agenti della Polizia cantonale nella posa dei sigilli ai locali.

1.2. AP 1 è prosciolto dalle imputazioni di: 1.2.1. sfruttamento di atti sessuali - promovimento della prostituzione di cui al pto. 2 AA, 1.2.2. violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini di cui al pto. 3.1 AA, 1.2.2. tentata truffa di cui al pto. 5 AA, 1.2.3. violazione alla LAVS di cui al dispositivo 1.5 della sentenza impugnata. 1.3. Il procedimento penale a carico di AP 1 per titolo di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini di cui al pto. 3.2 AA è abbandonato. 1.4. AP 1 è condannato: 1.4.1. alla pena detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, 1.4.2. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, per un totale di fr. 500.- (cinquecento), 1.4.3. alla multa di fr. 500.- (cinquecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CP), 1.4.2. a versare all'AP Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 13'017.10 a titolo di risarcimento spese legali di primo e secondo grado, IVA compresa, mentre niente è dovuto a titolo di torto morale. 1.5. L'esecuzione della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione di 11 (undici) mesi per un periodo di prova di 3 (tre) anni; per il resto è da espiare. 1.6. L'esecuzione della pena pecuniaria è parzialmente sospesa in ragione di 3 (tre) aliquote giornaliere per un periodo di prova di 3 (tre) anni; per

il resto è da pagare. 1.7. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro di cui alla distinta formulata a pag. 5 dell'AA 29/2014 del 3 marzo 2014. 1.8. È mantenuto il sequestro conservativo sul mappale n. \_\_\_\_\_ a garanzia del pagamento delle spese procedurali e delle indennità nonché della parte di pena pecuniaria da espiare e della multa, poste a carico di AP 1. 1.9. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e i disborsi relativi al procedimento di primo grado sono posti a carico dell'imputato. 1.10. La nota professionale 9 ottobre 2015 dell'avv. DI 2 per il procedimento d'appello è approvata per: -

onorario	fr. 11'436.00 - spese	fr. 1'883.50 -
IVA (8%)	fr. 1'065.55 Totale	fr. 14'385.05 e

posta a carico dello Stato. 1.10.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona. 1.10.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l'originale del presente dispositivo. 1.10.3. Visto il suo parziale proscioglimento, AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino 4/5 della retribuzione dell'avv. DI 2, pari a complessivi fr. 11'508.05. 2. Gli oneri processuali dell'appello di AP 1, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 4'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 4'200.- sono posti in ragione di 4/5 a suo carico. Per il restante 1/5 sono accollati allo Stato che rifonderà all'imputato l'importo di fr. 5'000.- a titolo di indennità ridotte per spese di patrocinio di secondo grado giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, previa estinzione per compensazione delle spese procedurali poste a carico di quest'ultimo. 3. Gli oneri processuali dell'appello del procuratore pubblico, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 2'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 2'200.- sono posti a carico dello Stato. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: - Corte delle assise criminali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona Per la Corte di appello e di revisione penale La

Presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.